GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — SABATO 2 APRILE — NUM. 79

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **103** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i §§ 120, 315, 543 e 825 del regolamento approvato col R. decreto del 2 luglio 1890 n. 6952 (serie 3ª), per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito;

Riconosciuta la convenienza di modificare gli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, che sono annessi al citato regolamento, e di istituire un solo elenco delle imperfezioni ed infermità che possono motivare la inabilità assoluta o temporaria al servizio militare, tanto degl' inscritti di leva che dei militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli elenchi A, B e C delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, annessi al regolamento predetto, cessano di aver vigore; e ad essi è sostituito il qui unito Elenco unico, con le avvertenze che gli fanno seguito, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro della Guerra, nel quale Elenco sono indicate le imperfezioni e le infermità che possono essere causa d'inabilità assoluta o temporaria al servizio militare, tanto degli inscritti di leva che dei militari.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno esecuzione a cominciare dal 15 aprile prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* B. CHIMIRRI.

ELENCO

delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare, tanto degli iscritti di leva, che dei militari.

NB. Le imperfezioni ed infermità descritte negli articoli 47, 51, 65, 67, 82 e 86, che sono indicati col segno (*) e stampati in carattere distinto, possono dar luogo a dichiarazione di inabilità negli inscritti anche nel primo esame affidato ai Commissari di leva.

CLASSE 1.ª

Imperfezioni e malattie costituzionali o che possono aver sede nei vari tessuti e sistemi anatomici.

Art. 1. La *debolezza di costituzione* persistente dopo esauriti i rimandi per rivedibilità prescritti dall'art. 78 del testo unico delle legg sul reclutamento. (V. avvertenza N. 9).

Art. 2. *La deficenza dello sviluppo toracico.*

Lo sviluppo del torace è insufficiente quando non è almeno di ottanta centimetri nel perimetro orizzontale.

Saranno senz'altro riformati gl'inscritti la periferia del cui torace non raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri.

Gl'inscritti, la periferia del cui torace raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri, ma non quella di ottanta, saranno mandati rivedibili alla prima, ed occorrendo alla seconda leva successiva, ed ove anche in questa la periferia del loro torace non raggiunga la misura perimetrica di ottanta centimetri, saranno riformati. (Vedi avvertenza N. 13).

Nei militari sottoposti a rassegna di rimando, la deficienza del perimetro toracico non deve dar luogo a riforma che quando è dipendente da cause che è possibile ritenere di difficilissima rimozione ed il perimetro toracico è ridotto inferiore a 78 centimetri.

Art. 3. *L'obesità* al grado da essere incompatibile col servizio militare.

Art. 4. *La scrofola* caratterizzata da sicure manifestazioni. Nei casi dubbi, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, e nei già militari riusciti inefficaci i mezzi curativi ed igienici più opportuni.

La oligoemia e tutte le cachessie confermate e gravi (*palustre, sifilitica, scorbutica*, ecc.) ed il notevole deperimento organico reliquato di grave malattia, persistenti nell'inscritto oltre il periodo legale della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura, ed esperito pure invano l'invio in lunga licenza di convalescenza, se nel caso speciale indicato. (Vedi avvertenza N. 7).

Art. 5. *Il diabete zuccherino* e la *albuminuria* permanente, accertati in un ospedale militare, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 6. *La pellagra* a grado avanzato. Nei casi dubbi quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità, e sia stata accertata in un ospedale militare.

Art. 7. I *tumori*, che per la loro natura maligna ed infettiva sono inguaribili, o quelli che per numero, volume o sede costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti, o all'uso delle vestimenta militari. (Vedi avvertenza N. 5).

NB. Il perito dovrà sempre specificare la natura, la sede ed il volume del tumore riscontrato.

Art. 8. *Le dermatosi* deturpanti il capo o la faccia, e le ributtanti; le une e le altre se per la loro natura di lunga ed incerta cura o facili a recidivare, come la *tigna favosa*, il *lupo nasale e labiale*, ecc. quando siano di non dubbia diagnosi e siano state accertate in uno spedale militare.

Tutte le altre *dermatosi* notevolmente estese e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, però, anche negli inscritti, dopo osservazione e se del caso, dopo un tentativo di cura in uno spedale militare. (Vedi avvertenza N. 5).

NB. Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, la estensione della dermatosi riscontrata.

Art. 9. *L'elefantiasi* bene caratterizzata.

La sclerodermia molto estesa e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 10. *Le ulceri croniche, le fistole e i seni fistolosi* persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in uno spedale militare, susseguita, quando lo si reputi conveniente, anche nell'inscritto, da opportuna cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 11. *Le cicatrici:*

a) se alla testa, quando sono di impedimento all'uso del copricapo militare;

b) se alla faccia, quando riescono deformanti per irregolarità od estensione;

c) se alle altre parti del corpo, quando impediscono la libertà dei movimenti, o l'uso delle vestimenta militari; quando disturbano notevolmente le funzioni di organi importanti, o quando sono facili ad esulcerarsi. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 12. *L'atrofia muscolare* progressiva o degenerativa accertata in uno spedale militare.

Art. 13. *L'ernia muscolare*, quando impedisce notevolmente le funzioni di un muscolo importante. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 14. *Le rotture dei muscoli e tendini* mal riunite, in modo che ne resti notevolmente disturbato qualche importante movimento.

Art. 15. *Le contratture muscolari e le retrazioni od aderenze muscolari, tendinee od aponeurotiche* accertate in uno spedale militare e non suscettibili di utili modificazioni, allorquando disturbano notevolmente la funzione delle parti ove hanno sede, o arrecano ragguardevole deformità. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 16. *Gli aneurismi* manifesti dei grossi vasi. Gli altri aneurismi, dopo essere stati accertati in uno spedale militare.

Art. 17. *Le varici* quando costituiscono un manifesto impedimento alla libertà dei movimenti od all'uso delle vestimenta militari; se negli arti inferiori quando sono molto estese, assai voluminose e con molteplici e grossi nodi o quando, per la loro sede, impediscono l'uso della calzatura militare. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 18. *Il cretinismo e l'idiotismo* evidenti o legalmente comprovati.

La ottusità della mente (imbecillità, stupidità, ecc.) tale da rendere improprio ad un utile servizio militare, accertata in uno spedale militare, od al corpo.

Art. 19. *Le alienazioni mentali* debitamente accertate. (Vedi avvertenza N. 26).

Art. 20. *Le nevraglie*-gravi, abituali e bene avverate per manifesti segni di materiali alterazioni locali, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 21. *L'atassia locomotrice e la paralisi agitante* ben comprovate.

Ogni altra specie di *paralisi* incompatibile col servizio militare, accertata in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 22. *L'epilessia* rigorosamente accertata e per gli inscritti che la allegano avanti il Consiglio di leva, dopo osservazione in un ospedale militare.

La corea e le varie specie di *convulsioni* accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità. (Vedi avvertenza N. 26).

Art. 23. *Il sonnambulismo e la catalessia* accertati in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 24. *La nostalgia* con grave organico deperimento, quando riusciti inefficaci i mezzi curativi e l'invio in patria in licenza di convalescenza.

Art. 25. *La carie e la necrosi* estese, o l'*ascesso congestizio*, accertati in uno spedale militare.

Art. 26. Tutte le alterazioni delle ossa dipendenti da *ipertrofia, atrofia, rachitismo, callo notevolmente deforme*, ecc., quando disturbano la funzione di un organo, o costituiscono ragguardevole asimmetria, o impediscono il libero esercizio degli arti, o l'uso dell'indumento militare.

Art. 27. *L'artrocace, l'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi,* quando hanno sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari o vertebrali, ovvero in parecchie articolazioni ad un tempo, benchè meno importanti, od anche in una sola, quando riescono d'impedimento al maneggio delle armi od alle marce. (Vedi avvertenza N. 5).

Le lussazioni antiche mal ridotte, o facili a riprodursi di qualcuna delle principali articolazioni.

L'idrartro e la notevole *rigidità articolare* quando sono di antica data, persistono oltre il periodo della rivedibilità, ed hanno sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, sebbene delle meno importanti.

CLASSE 2ª.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni.

Art. 28. *L'alopecia* rappresentata dalla mancanza permanente della massima parte dei capelli.

Art. 29. *La irregolare conformazione della testa*, al punto da impedire l'uso del copricapo militare.

Art. 30. *La mancanza di una porzione degli ossi del cranio* a tutta spessezza, od anche della sola lamina esterna; quando, in quest'ultimo caso, sia d'impedimento all'uso del copricapo militare.

Le ragguardevoli depressioni degli ossi stessi quando sia accertato che producano gravi e permanenti alterazioni funzionali.

Art. 31. *Le larghe macchie e le produzioni organiche* permanenti e deformanti notevolmente la faccia.

Art. 32. *La blefaroptosi* accertata e persistente oltre il periodo della rivedibilità, tale da impedire la visione, qualunque sia l'occhio affetto, o da disturbare notevolmente quella dell'occhio destro.

Art. 33. *Il lagoftalmo* (permanente divaricamento delle palpebre) di tal grado da lasciare permanentemente scoperta la pupilla;

l'ectropion (rovesciamento delle palpebre all'infuori);

l'entropion (ripiegamento delle palpebra all'indentro);

la trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa e permanente;

l'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

il simblefaro (aderenza delle palpebre col bulbo oculare);

il coloboma (divisione di una palpebra a tutta spessezza);

l'epicantide (piega cutanea procidente all'angolo interno delle palpebre);

tutte queste imperfezioni o malattie, quando benchè limitate ad un solo occhio, siano a tal grado da produrre notevole deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, o da cagionare permanenti irritazioni oculari.

La blefarite ciliare cronica, accertata in uno spedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglia (*madarosi*).

Art. 34. *L'encantide* (tumore della caruncola lagrimale e della piega semilunare) se maligno o molto voluminoso.

Art. 35. *L'epifora*, se continua e per causa organica permenente; *tutte le malattie croniche della glandola lagrimale, la dacriocistite cronica e la fistola lagrimale*, accertate in uno spedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 36. *Lo strabismo permanente*, accertato in uno spedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità, e di tal grado che, mentre uno dei due occhi guarda diritto all'innanzi, il margine corneale dell'altro devia al punto da toccare l'angolo interno (*strabismo convergente*) od esterno (*strabismo divergente*) della commessura palpebrale).

NB. Non di rado lo strabismo, anche di grado minore del sopra descritto, può essere sintomo di ambliopia e di ametropia. In questi casi non lo strabismo, ma le imperfezioni che lo producono motiveranno la riforma, sempre che esse siano del grado voluto dall'articolo relativo. (Vedi avvertenza N 23).

Art. 37. *La paralisi* dei muscoli del globo oculare, accertata in uno spedale militare, al grado da recare grave disturbo alla funzione visiva, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 38. *L'oftalmospasmo* (moto convulsivo abituale degli occhi) tale da disturbare gravemente la facoltà visiva, accertato in uno spedale militare, e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 39. *L'esoftalmo* permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, od a grado tale da cagionare una notevole deformità.

Art. 40. *Lo pterigio* se nell'occhio destro, quando, a luce moderata, invade il campo pupillare; se nel sinistro, quando tocca il centro del campo stesso.

Art 41. *La xerosis* e le *congiuntiviti* manifestamente croniche, persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

NB. Le forme morbose congiuntivali semplici, cioè senza reliquati materiali ed indelebili per loro stessi sufficienti a motivare la inabilità, non dovranno mai essere giudicate se non dopo osservazione all'ospedale, con abbastanza protratta sorveglianza, ed attuazione degli opportuni mezzi di cura, onde escludere il dubbio di provocazione.

Art. 42. *Le cheratiti* croniche riescite ad esiti insanabili.

Le altre cheratiti, accertate in uno spedale militare, e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 43. (*). **La mancanza del globo di un occhio.**

Art. 44. *Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo dell'occhio* per le quali la funzione visiva sia ridotta a meno di un terzo della normale in entrambi gli occhi, od a meno di un quarto nell'occhio destro, ossivvero a meno di un dodicesimo nell'occhio sinistro. (Vedi avvertenze N. 15 e 20).

Esse malattie ed organiche alterazioni dovranno essere accertate in un ospedale militare, ad eccezione però di quelle che per la loro gravità e materiale evidenza possono essere con sicurezza riconosciute e determinate anche in una sola visita. Quelle però che non siano riconosciute insanabili non motiveranno la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo tentatane la cura.

Art. 45. *L'ambliopia*, quando raggiunga il grado di diminuzione della facoltà visiva definita per ciascun occhio dall'articolo 44, sia stata accertata in uno spedale militare e sia, se può reputarsi sanabile, trascorso il periodo della rivedibilità.

La ipermetropia e l'astigmatismo di tale natura e grado da ridurre la visione alle condizioni di cui all'articolo 44 e siano stati accertati in uno spedale militare.

L'emeralopia (cecità notturna), e la *nictalopia* (cecità diurna) accertate in uno spedale militare e permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 46. *La miopia reale* (esclusa l'influenza dell'accomodazione) di almeno 6 diottrie nell'occhio destro, o che ad occhio armato di adatta lente correttiva e ad accomodazione libera, ingeneri tuttavia una diminuzione del visus al grado indicato a l'articolo 44. (Vedi avvertenze N. 18 e 19).

Art. 47. (*). **La mancanza totale del padiglione di un orecchio.**

Art. 48. Le lesioni tutte del padiglione dell'orecchio producenti notevoli deformità.

Art. 49. *L'otite secretiva cronica* se sostenuta da carie delle ossa o da altra causa di difficile rimozione, accertata in uno spedale militare, e permanente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 50. *La sordità* e la diminuzione notevole dell'udito doppia, accertata in uno spedale militare, persistente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza Num. 5).

Art. 51. (*). **La mancanza totale del naso.**

Art. 52. *Le imperfezioni e le alterazioni del naso* quando producano notevole deformità, alterino in modo ripugnante la voce, o disturbino gravemente la respirazione.

Art. 53. *Le imperfezioni* o *le malattie dei seni* o *delle ossa nasali*, accompagnate da fetore permanente ed accertate in uno spedale militare.

Art. 54. *Le imperfezioni di un labbro* dipendenti da ipertrofia permanente o da notevole mancanza di esso, tali da produrre ragguardevole deformità o grave alterazioni di funzioni.

Il labro leporino in tutte le sue varietà, quando interessa più che la terza parte del labbro e costituisce una notevole deformità.

Art. 55. *Il restringimento dell'orificio orale o l'aderenza delle guancie colle gengive*, tali da disturbare notevolmente la funzione.

Art. 56 *La mancanza o la carie estesa e profonda* di un gran numero *di denti* per modo che quelli che rimangono siano insufficienti alla masticazione; il che può principalmente accadere quando gli esistenti in una mascella diventano inutili per la mancanza dei loro corrispondenti nell'altra.

Art. 57. *I vizi del palato osseo o molle* con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 58. *I vizi della mandibola o degli ossi della mascella superiore*, ledenti permanentemente l'uso di dette parti.

Art. 59. *La perdita di una rilevante porzione della lingua, la divisione* estesa di essa, la sua *ipertrofia od atrofia*, le *aderenze anormali* con notevole disturbo delle sue funzioni,

Art. 60. *La mutolezza* e la *balbuzie grave*, permanenti ed accertate: se ritenute dipendenti da cause o malattie transitorie, quando persistono oltre il periodo della rivedibilità. Per queste imperfezioni gl'inscritti possono essere riformati soltanto dopo esperimento in uno ospedale militare.

Art. 61. *L'ipertrofia* notevole delle *maggiori glandole salivari*, se permanente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

La fistola salivare esterna e la *ranula*, persistenti dopo il periodo della rivedibilità e nel militare dopo un tentativo di cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 62. *L'ipertrofia delle tonsille*, del *velo pendolo*, e dell'*ugola* permanente oltre il periodo della rivedibilità, e tale da disturbare gravemente la deglutizione e la respirazione, o la fonazione e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 63. *L'alito notevolmente ed abitualmente fetido e la disfagia*, accertati in uno spedale militare, incurabili ed inoltre nell'inscritto permanenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 64. *Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo, che limitano notevolmente la mobilità del capo.*

Art. 65. (*). **I gozzi voluminosi a segno da rendere la persona mostruosa.**

Art. 66. *I gozzi* antichi, di notevole volume, deformi o che per la durezza e sede compromettono le funzioni della respirazione e della circolazione.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale da produrre gli stessi inconvenienti accennati nel capoverso precedente; nei casi dubbi previa osservazione all'ospedale.

Art. 67. (*) **La gobba voluminosa con grave sconciatura della persona.**

Art. 68. *La gibbosità ed i vistosi deviamenti della colonna vertebrale; la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace, e gli altri vizi di conformazione del casso toracico*, atti a disturbare le funzioni dei visceri entrostanti, od a produrre deformità, od impedimento al porto dello zaino, od all'uso dello indumento militare

Art. 69. *Le gravi e croniche alterazioni organiche della laringe e della trachea*, le meno gravi, se persistenti oltre il periodo della rivedibilità, ed accertate in uno spedale militare e nel militare dopo infruttuosa cura

L'afonia permanente se persistente oltre il pariodo della rivedibilità ed accertata in uno ospedale militare.

Art. 70. *La turbercolosi* anche *incipiente*, *l'emottisi*, *l'idrotorace*, *l'asma ricorrente* e le altre alterazioni organiche dell'apparato respiratorio, croniche ed accertate in uno ospedale militare; nell'inscritto anche quando meno gravi, però se constatate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo opportuno tentativo di cura. (Vedi avvertenza N. 12).

Art. 71. *La completa trasposizione congenita del cuore*, quando ne altera la funzione, o danneggia quella degli organi vicini.

I vizi organici del cuore e dei grossi vasi, accertati in uno ospedale militare.

Le nevrosi cardiache che, sebbene non sostenute da vizio organico di cuore, tuttavia siano gravi al punto da impedire il servizio militare; purchè però non dipendano da infermità transitoria, persistano oltre il periodo della rivedibilità, e siano state accertate in uno spedale militare; e nel militare sotto le armi dopo inutile cura.

Art. 72. Le malattie croniche del *pericardio*, accertate in uno ospedale militare.

Art. 73. Le notevoli *deformazioni degli ossi della pelvi.*

Art. 74. Le gravi e croniche *malattie di un viscere addominale*, con deterioramento della costituzione. Anche le meno gravi negli inscritti se constatate in uno ospedale militare e se persistenti oltre il periodo della rivedibilità; nei militari dopo infruttuosa cura.

Art. 75. *Le emorroidi* croniche, molto sviluppate, o molteplici. Le meno gravi e non numerose, quando siano state accertate in uno ospedale militare, e giudicate tali da riescire di impedimento alle marcie ed alle altre esercitazioni militari e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art 76. *Il prolasso abituale dell'intestino retto; l'incontinenza delle feci*; il notevole e permanente *restringimento dell'ano o dell'intestino retto* da vizio organico; *le ragadi anali* quando persistano oltre il periodo della rivedibilità e siano state accertate in uno ospedale militare e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza n. 24).

La fistola all'ano antica o grave, accertata in uno ospedale militare.

La fistola all'ano recente e lieve, purchè accertata in uno ospedale militare, e dopo trascorso il periodo della rivedibilità, e sempre, anche nell'inscritto, dopo vani tentativi di cura incruenta.

Art. 77. *Le ernie viscerali* d'ogni specie e grado bene accertate; nei casi dubbi solo in seguito a constatazione presso uno ospedale militare. (Vedi avvertenza N. 28).

Art. 78. *L'assenza di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo*, purchè queste imperfezioni siano associate a mancanza degli altri segni propri della virilità.

Art. 79. *L'idrocele* comunicante colla cavità addominale (così detto congenito), qualunque ne sia il volume.

L'idrocele cistico del cordone spermatico o della vaginale se, oltre ad essere voluminoso, sia cronico, o persistente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 80. *Il cirsocele* vistosamente voluminoso e nodoso.

Art. 81. *Le malattie organiche dello scroto e del testicolo*, evidentemente gravi ed insanabili.

Le meno gravi, accertate in uno ospedale militare, dopo trascorso il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 82. (*) **La perdita totale del pene.**

Art. 83. *La mancanza di considerevole porzione del pene*; l'epispadia in tutti i casi, l'ipospadia, quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emissione dell'urina non possa manifestamente farsi senza sozzurra: *le fistole uretrali o vescicali, lo scirro e l'ingrossamento* morboso permanente della prostata.

Art. 84 *Le nefriti* croniche, ed i *calcoli renali o vescicali*, accertati in uno spedale militare.

L'enuresi, solo quand'è sotto forma di stillicidio continuo; gli *stringimenti organici uretrali* che rendono assai difficile la emissione dell'urina, *e tutte le altre malattie delle vie orinarie* se gravi e croniche, quando vennero accertate in uno spedale militare e persistono oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura. (Vedi avvertenza N. 24).

Art. 85. *Il foro ombellicale* pervio per vizio congenito.

L'extrofia della vescica.

Art. 86. (*). **La mancanza di una mano o di un piede.**

Art. 87. *La perdita assoluta dell'uso* di una mano o di un piede.

La mancanza totale o la perdita dell'uso:

a) del dito pollice di una mano o del dito grosso di un piede;

b) delle ultime due falangi di più dita di una mano o di un piede;

c) dell'ultima falange di quattro diti di una mano o di un piede.

Art. 88. *I diti soprannumerari od altre deformità* più ragguardevoli che non siano i semplici diti a martello od accavallati, e così pure le gravi e croniche *alterazioni anatomo-patologiche*, sempre quando le une e gli altri siano a tale grado da impedire il libero maneggio delle armi, o l'uso della calzatura militare e le marcie. (Vedi avvertenza N. 5).

Art. 89. *Il sudore fetido abituale dei piedi*, copioso, macerante ed accertato in uno spedale militare.

Art. 90. *La lussazione* permanente di tendini in un arto, tale da gravemente impedirne la completa funzione, accertata in uno spedale militare.

Art. 91. *L'atrofia* notevole anche di *un solo arto*, da accertarsi nei casi dubbi, allo spedale militare.

La notevole *sproporzione di lunghezza tra gli arti* omonimi.

Art. 92. Le notevoli *deformazioni consecutive ad antiche fratture di ossa maggiori.*

Art. 93. L'eccessiva *convergenza o divergenza* dei ginocchi; la *deviazione* o la pronunciata *mala conformazione* dei piedi, conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo.

Art. 94. La permanente e completa *lussazione falango-metacarpea* del dito pollice di una mano; la *falango-metatarsea* od anche la sola *falango-falangea* del dito grosso di un piede.

Art. 95. *L'edema* cronico delle estremità inferiori, persistente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 96. L'individuo che presenti più infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, presa isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo in cui essa è contemplata, per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazione in uno spedale militare, quando le dette infermità od imperfezioni, pel loro complesso, o comecchè concorrenti direttamente o indirettamente a ledere una data funzione, per esempio, la vista, la locomozione, la respirazione, ecc., siano di grave ostacolo al servizio.

Tutte le malattie, deformità od imperfezioni non specificate in questo elenco, le quali però rendono patentemente inabili al servizio militare, daranno luogo alla riforma, dopo che saranno accertate in uno spedale militare.

AVVERTENZE

1. L'elenco riassume le disposizioni degli antichi *A*, *B* e *C*, ai quali viene sostituito.

2. Scopo suo precipuo è pur sempre però quello di impedire che alcuno quando e fino che ne è capace, possa sottrarsi all'obbligo del militare servizio; e di potere d'altra parte escludere ed eliminare dall'esercito gli inscritti ed i militari che per le fisiche loro condizioni siano incapaci di prestarvi un utile servizio.

3. Per l'indole stessa dei fatti che contempla, non si deve attribuire alle disposizioni di esso elenco un valore assoluto e tassativo, riescendo impossibile con espressioni generali applicabili ad ogni singolo caso, ad ogni forma morbosa, e massime poi ai diversi gradi di essa, darne una precisa definizione e determinare il limite ove finisce la idoneità e comincia la inabilità.

4. Vuolsi perciò ritenere che l'elenco in questione costituisce una guida, una norma direttiva atta a facilitare e rendere meglio sicuro ai medici periti l'adempimento del delicato e difficile incarico loro affidato. Essi devono avere famigliari e sempre presenti le pratiche indicazioni che lo corredano per mai violarle, benchè nell'applicarle possano, anzi debbano, volta per volta, indispensabilmente basarsi sulla propria scientifica istruzione, sul senso tecnico e sulla esperienza acquistata nel servizio medico militare pratico.

5. Nel qualificare certe forme morbose, nel tentare di definirne il grado si dovette inevitabilmente adoperare alcune espressioni per loro stesse vaghe ed indeterminate, quali ad esempio quelle di *grave*, *notevole*, *esteso*, *voluminoso*, *molteplice*, ecc. Ora, esse espressioni vogliono essere interpretate in ragionevole maniera ed in conveniente misura, col pratico criterio degli inconvenienti a cui le malattie a quel dato grado possono dare luogo nella vita militare.

È compito di certo difficile, ma non superiore ai mezzi ed alle risorse degli ufficiali medici militari, che acquistarono il necessario tecnico praticismo stando continuamente in mezzo ai soldati, seguendoli ovunque e con loro dividendo le maggiori fatiche del servizio, mettendosi così in condizione di perfettamente conoscere le esigenze speciali della militare esistenza e di apprezzare in modo preciso, caso per caso, l'attitudine necessaria per la prestazione di un utile servizio.

6. Alcuni articoli dell'elenco indicano quelle speciali condizioni di assoluta inabilità che erano già accennate nell'abrogato elenco *A*, e che potevano motivare esso giudizio anche nel primo esame degli inscritti affidato ai signori commissari di leva. Esse imperfezioni e deformità sono nell'attuale elenco indicate con ispeciale carattere di stampa ed inoltre contrassegnate con un particolare segno —(*)—, appunto perchè possano essere i relativi articoli invocati ed applicati anche nella speciale circostanza sovra accennata.

7. A legittimare un giudizio di riforma, vale a dire di inabilità assoluta al militare servizio, devesi la infermità potersi giudicare durevole, inamovibile, permanente. Gli individui affetti a vece da malattie sanabili o presunte suscettive, in ragionevole spazio di tempo, di tale un miglioramento da divenire compatibili col servizio, devono essere sottoposti ad ulteriori esami, a nuove visite e per gli inscritti per l'intero tempo, se occorre, che la legge accorda alla rivedibilità.

Tale condizione devesi ritenere quale regola generale e quasi inviolabile e deve dare luogo nello inscritto appunto al rinvio ad altra leva come rivedibile, nel già militare dovrà richiedere di esperimentare innanzi tutto una sufficiente opportuna cura ed anche il temperamento, se del caso, dello invio in licenza di convalescenza, ossivvero *sostitutivamente* pei militari sotto le armi, l'ammissione in un deposito di convalescenza, od anche la *temporaria aggregazione* al corpo veterani.

8. Però tali prescrizioni di massima non devono intendersi come assolute e perentorie: esse proposte non debbono ritenersi legittimate se non nel caso di fondata probabilità della guarigione o del miglioramento desiderato e che questo possa essere durevole e tale da permettere all'individuo la prestazione di un utile servizio.

9. Se però trattasi di individui di *debole costituzione* non potranno questi *mai* essere, *per essa imperfezione* dichiarati inabili e riformati se non dopo esauriti i rimandi legalmente stabiliti, come in modo tassativo stabilisce appunto l'art. 78 della legge sul reclutamento.

10. Ottemperando al disposto dello stesso sovraccennato articolo 78 della legge ogni qualvolta si tratta di inscritti affetti da malattie sanabili in breve tempo, da postumi morbosi che pure in breve tempo possono dissiparsi così da potere essi inscritti assumere il servizio, in tal caso, a vece di proporne il rinvio come rivedibili si dovrà semplicemente promuoverne il rimando ad ulteriore visita nel periodo della leva stessa, cioè ad una delle sedute suppletive del Consiglio di leva.

11. Anche pei militari sotto le armi sempre che paia possibile un più o meno pronto ristabilimento, anzichè proporli per una lunga licenza si dovrà semplicemente ed in linea amministrativa indicarli ai comandanti di corpo per una ordinaria licenza di convalescenza, che regolamentarmente può al caso essere estesa fino a 90 giorni.

12. Per certe forme morbose e specificatamente per la tubercolosi polmonale le proposte a riforma in ispecie pei militari alle armi dovranno essere piuttosto larghe e sempre pronte, ritenendole giustificate ogni qualvolta la diagnosi della ribelle malattia abbia un attendibile fondamento.

13. La misura del perimetro toracico deve prendersi con tutta cura, chè ogni errore sarebbe di gran danno od agli individui od al servizio.

Il nastro misuratore deve applicarsi esattamente orizzontale intorno alla cavità toracica, all'altezza dei capezzoli, in guisa che scorrendo sulle areole mammillari rada col suo margine superiore la base di essi capezzoli.

Sarà tenuto moderatamente teso, così che, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, stia in esatto contatto colla superficie cutanea di tutto il restante ambito del petto, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione; nel mentre i due capi si incrocieranno sullo sterno in modo che, quasi senza spostarsi dalla linea orizzontale, si soprappongono ed in modo che l'uno venga col suo margine superiore a contatto del margine inferiore dell'altro capo. Durante la misurazione l'individuo dovrà stare ritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo e le spalle bene aperte e portate all'indietro, onde ottenere che le scapole non facciano esagerata sporgenza, ma si addossino per bene al casso toracico.

La misura deve essere presa nel momento del riposo respiratorio cioè nell'istante che intercede, nella respirazione normale, fra il passaggio dalla massima riduzione espiratoria all'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro misuratore in posto per un tempo sufficiente a calcolare diversi successivi atti respiratori.

14. La riscontrata misura del perimetro toracico deve sempre essere indicata negli atti dei Consigli di leva nella colonna del registro sommario delle deliberazioni di esso Consiglio riservata al medico perito, e nelle dichiarazioni di proposta a rassegna, come nelle relative perizie.

15. Sotto la locuzione di *acutezza visiva normale* si volle indicare quel grado del *visus* che permette di distinguere i *caratteri di prova* sotto un angolo visuale non maggiore di cinque minuti primi (5'), misura generalmente ammessa e sulla quale sono basate quasi tutte le *scale probatiche* (Snellen, Wecker, ecc.)

16. L'uso delle lenti da qualche anno tollerato nell'esercito e così, a gradi, entrato anche nelle nostre militari abitudini, fu testè regolamentato autorizzandone l'uso anche in servizio per gli affetti da miopia, quando ne sia riconosciuto utile l'uso abituale dal medico del corpo, e quindi quando la imperfezione visiva sia di grado abbastanza elevato.

17. Oltre adunque a determinare nei miopi il grado *inabilitante*, nell'elenco tassativamente indicato, spetta agli ufficiali medici, ai corpi di truppa pure il compito di stabilire il grado della miopia *non inabilitante* per autorizzare o meno l'uso delle lenti correttive in servizio, e suggerirne il più utile grado.

Di regola la necessità delle lenti non si verifica, *nel militare massimamente*, che nei gradi elevati dell'ametropia, superiori cioè a 3 diottrie; ed ancora la correzione non si esige, anzi sarebbe dannosa, completa: basta minorare l'eccesso rifrattivo, lasciando superstite, secondo il grado del vizio diottrico, una tenue porzione del vizio rifrattivo.

18. Pel fatto dell'accordata autorizzazione dell'uso delle lenti nella miopia non inabilitante al servizio, ma di notevole grado, ne viene di necessaria conseguenza che l'acutezza visiva nei miopi deve misurarsi *a correzione approssimativa* ottenuta colle necessarie lenti.

19. Per pratiche ragioni si è anche nella ipermetropia, come già si era fatto per l'astigmatismo, stabilita la misura per la inabilità sulla determinazione del superstite utile *visus;* per la miopia a vece si stabilì doversi misurare il visus ma si è conservata la constatazione del vizio rifrattivo onde non rinunciare al vantaggio di usare d'un mezzo di misura obbiettivo

La determinazione del grado della miopia diventa così anche nel caso di grado inferiore al richiesto per la inabilità un mezzo prezioso di indizio che deve essere completato sempre col riscontro dell'utile visus, naturalmente *ad anomalia rifrattiva corretta* con la adatta lente, come più sopra fu detto.

20. Le condizioni funzionali della visione devono essere apprezzate, simultaneamente e separatamente, tenendo conto delle speciali prescrizioni per ciascun occhio nell'elenco stabilite. Negli esperimenti tutti è poi indispensabile seguire un rigoroso e sempre identico metodismo.

Finalmente la libertà dei mezzi a cui ha il perito diritto, non deve escludere la attuazione di quelli che i regolamenti indicassero e che il generale consenso specialmente raccomanda.

21. Le malattie ed i reliquati di esse che producono una diminuzione a grado inabilitante della funzione visiva non specificate nell'elenco, saranno indicate per natura e grado della riduzione del visus con espressioni rispondenti ai limiti di questo nei relativi articoli dall'elenco determinati.

22. Gli individui che allegano vizi di rifrazione o difetto del visus potranno essere dichiarati senz'altro idonei, e senza inviarli in osservazione, quando possono, coi due occhi separatamente distinguere caratteri di un millimetro alla distanza di 25 centimetri dall'occhio senza il soccorso di lenti.

23. In ogni caso per poter dichiarare un iscritto od un militare inabile al servizio, per alterazione o deficenza della facoltà visiva è *necessario* l'invio in un ospedale militare in osservazione; fatta eccezione soltanto da quei casi nei quali la lesione funzionale sia il manifesto portato di gravi alterazioni organiche facilmente e con tutta sicurezza constatabili, anzi materialmente patenti.

24. Tenuto conto delle differenti condizioni rispettive degli inscritti e dei già militari si accennarono in alcuni articoli delle speciali norme applicative delle relative disposizioni. Si riterrà però che per qualsiasi articolo nei militari è inteso che di *massima* devesi prima di pronunciare un definitivo giudizio esperimentare una opportuna cura, ragionevolmente protratta. È però egualmente inteso che, *anche pei militari*, non trattasi di cura qualsiasi cruenta, che non può mai essere imposta, e neppure di mezzi di esperimento e prova che non debbansi ritenere innocui ed esenti da qualsiasi pericolo.

25. In alcuni articoli è indicato l'invio in osservazione, devesi però ritenere che è lecito, anzi doveroso ricorrere a tale misura sempre che sia difficile determinare la natura, il grado, la curabilità di una malattia e precipuamente poi se facili a simularsi, e ciò anche in omaggio alla speciale disposizione di cui al § 320 del regolamento che di tali forme morbose prescrive l'accertamento in uno spedale militare.

L'invio in osservazione è poi assolutamente e sempre necessario nel caso di malattie molteplici pei loro effetti composti motivanti l'inabilità al servizio, come per le malattie egualmente inabilitanti al servizio, non specificate nell'elenco.

26. Nelle nevrosi e più specialmente nella epilessia e nell'alienazione mentale da cui risultino affetti militari sotto le armi, sia che questi vengano sottoposti a rassegna speciale, sia che vengano sottoposti a rassegna di rimando non si è invece, e pensatamente, indicato obbligatorio l'invio in osservazione pel loro accertamento: perchè esse forme morbose spesso non si mostrano che a lunghi intervalli e la loro manifestazione è forse meglio favorita dalle condizioni in cui il militare si trova nel rispettivo corpo anzichè nella tranquilla dimora di un ospedale. *Possono* così le autorità militari, se lo credono, ritenere come sufficienti e valide le dichiarazioni degli ufficiali medici ai corpi quando basate su fatti ineccepibili, personalmente da essi medici testimoniati. (Vedi anche il disposto del § 320 del regolamento).

27. L'osservazione in uno spedale non deve mai esageratamente essere protratta; se eccezionalmente dovesse, massime nel caso di esperimentata cura, durare notevole tempo, il direttore dello spedale si farà un obbligo di informarne le autorità che inviarono l'individuo in osservazione, come forniranno analoga informazione ai Consigli di leva ogni qualvolta la osservazione non possa avere esito innanzi al termine della sessione della leva.

28. Solo nel caso che l'ernia sia complicata, non perfettamente riducibile, non esattamente contenibile, può nel sottufficiale motivare la riforma, anzi se semplice e contenibile non fa per sè ostacolo neppure alla rafferma.

Però se dipendente da riconosciuta causa di servizio non possono essere tolti al sottufficiale i limitati diritti che sono concessi in tal caso agli altri militari di truppa: gli saranno accordati al termine del suo servizio.

29. I periti medici devono essere sommamente cauti nello esprimere giudizi di provocazione, simulazione e simili; le simulazioni più grossolane non si reputeranno di regola meritevoli di denunzia; ad ogni modo poi tali giudizi saranno sempre basati su segni e sintomi obbiettivamente rilevabili.

Si avrà poi sempre presente che praticamente non basta potere stabilire che un individuo simula od esagera, ma è necessario determinare se l'individuo è idoneo al servizio nei limiti dall'elenco determinati, o se a vece il difetto reale, la limitata funzionalità superstite, sono d'ostacolo effettivo alla prestazione di un utile servizio.

30. Ai direttori d'ospedale può eccezionalmente tornare utile ricorrere ad informazioni, ad autorevoli testimonianze, ai certificati di notorietà, ecc., ma solo per valutarli come elementi di indagine, mezzi di indizio, come risorsa informativa e di riscontro, non mai per farne base di giudizi, che vogliono essere esclusivamente scientifici e per-

sonali. Del possibile valore, da accordare a simili dati, il giudizio spetta ad ogni modo non ai periti tecnici, ma all'autorità militare.

31. I certificati medico-legali debbono quasi sempre essere presi ad esame da altre autorità militari o tecniche, alle quali spetta pronunciare i relativi definitivi giudizi; non basta quindi che i periti tecnici vi esprimano, per quanto esatti, dei pareri conclusionali, ma debbono somministrare a chi è chiamato ad ulteriormente decidere tutti gli elementi necessari ad apprezzare esattamente gli espressi pareri.

Visto, d'ordine di S. M. Maestà
Il Ministro della Guerra
PELLOUX.

Il Num. **CXLVII** *(Parte supplement.) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del sindaco di Cossano Belbo (Cuneo) per ottenere:

1° l'autorizzazione ad accettare il legato disposto a favore del comune dalla signora Francesca Cresta vedova Raineri, con testamento olografo 17 ottobre 1888, nei rogiti del notaio Camera, per la fondazione di un Asilo infantile;

2° la costituzione in Ente morale dell'Asilo stesso;

Visto il citato testamento e gli atti relativi alla citata domanda dai quali risulta che il legato disposto dalla signora Cresta consiste in una casa del presunto valore di lire 4000 e nella somma di lire 8000, da pagarsi dall'Erede costituito entro il 23 giugno 1893;

Ritenuto che la nuova Opera pia dispone di mezzi adeguati al conseguimento del suo scopo;

Viste le deliberazioni 29 giugno 1890 e 29 aprile 1891 del Consiglio comunale, e 28 settembre 1891 della Giunta provinciale amministrativa;

Viste le leggi 17 luglio 1890 n. 6972, 5 giugno 1850 n. 1037, non che il Regio decreto 26 giugno 1864 n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cossano Belbo è autorizzato ad accettare il suddetto legato della signora Francesca Cresta vedova Raineri, per la fondazione di un Asilo infantile, che è costituito in Ente morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del dì 17 marzo 1892, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Mistretta (Messina).*

SIRE!

In seguito a gravi dissensi sorti in seno del Consiglio comunale di Mistretta sull'indirizzo finanziario dell'Amministrazione, e specialmente sulla riduzione dei tributi comunali, che una parte del Consiglio sosteneva essere necessaria, si determinò una crisi colle dimissioni del Sindaco e della Giunta, che, malgrado gli sforzi dell'Autorità governativa per una conciliazione, non potè essere risolta.

Convocato due volte il Consiglio comunale per provvedere alla nomina della nuova Giunta, non si presentò alcuno, per cui l'Amministrazione trovasi in perfetto abbandono.

Essendo pertanto indispensabile provvedere agli affari comunali, alcuni dei quali, come la approvazione del bilancio 1892, furono ritardati in causa del dissenso manifestatosi nella rappresentanza, ed essendo urgente disporre che i servizi pubblici non soffrano per la mancanza di direzione, è d'uopo sciogliere il Consiglio comunale, come propone il Prefetto, e affidare ad un commissario l'Amministrazione provvisoria del comune.

Provvede in questo senso il decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mistretta, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Dott. Stanislao Lancia, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 10 febbraio 1892:

Leoni Leonildo, maresciallo nei carabinieri, lire 784.
Onesti Pasquale, tenente di cavalleria, lire 1596.
Ciantelli Artidoro, capitano di fanteria, lire 2260.
Ravinale Carlo, contabile nelle ferrovie, lire 1726.
A carico dello Stato, lire 199,50.
A carico Ferrovie Mediterranee, lire 1526,50.
Guasco Angela Maria, ved. di Robotti Emilio, lire 466,66.

Quercioli Giovanni, distributore nelle biblioteche, lire 1600.
Bolla Maria Maddalena, vedova di Magnani Giuseppe, lire 150.
Franconi Savina, vedova di Fridolino o Giuseppe Bommer, lire 215,20.
Panizza Pietro, sotto capo operaio nei panifici militari, lire 388.
Burroni Isolina Giulia, vedova di Viti Arnaldo, lire 480.

Con deliberazioni del 17 febbraio 1892:

Raffo Luigi, segretario nell'Amministrazione provinciale, lire 1895.
Lombardi Elena figlia di Giovanni, lire 680.
Vellajo o Velajo Giovanni, vice cancelliere di tribunale, lire 1892.
Ferrati Cesira, vedova di Manca Giovanni, lire 510.
Muzzioli Francesco, ispettore di P. S., lire 2475.
Matani Teresa, vedova di Corazzi Carlo, lire 882.
Romano Angiola, vedova di Magliuolo Vincenzo, lire 270.
Regogliosi Odoardo, cancelliere di pretura, lire 1635.
Pacchioni Angela, vedova di Maresca Luigi, lire 533,33.
Sernicoli Tito, delegato di P. S., indennità, lire 3911.
Nappi Rosa, vedova di Sbarra Giuseppe, indennità, lire 2666.
Zotti Amelia, figlia di Raffaele, lire 217.
Pater Ettore, capitano di fanteria, lire 2524.
Giardiello Luigi, usciere di P. S., lire 770.
Favretto Vittoria, operaia nella manifattura tabacchi, lire 0,34|567|1000 giornalieri.
Fioroni Antonio, guardia di città, lire 572.
Cardone Raffaele, basso agente del dazio consumo, lire 648.
A carico dello Stato, lire 284,91.
A carico del comune di Napoli, lire 363,09.
Gherardi Annunziata (erede di), vedova di Pietrosellini Giovanni, lire 450,03 dall'11 agosto a tutto il 17 dicembre 1890.
Massoni Adolfo, vice segretario alla Corte dei conti, indennità lire 2916.
Montecchi Zelinda, vedova di Montecchi Ranieri, lire 819.
Odella Teresa, vedova di Rustichelli Antonio, lire 480.
Cantelli Michele, commesso doganale, lire 1108.
Varallo Alessandro, professore di ginnasio, lire 1688.
Calcaterra Elena, vedova di Bollati Cosimo, lire 293,33.
Salzedo Domenico, capo d'ufficio postale, lire 2187.
Carmassi Cesira, vedova di Valenti Mariano, lire 716,66.
A carico dello Stato, lire 24,31.
A carico del comune di Pistoia, lire 32,35.
A carico del comune di Siena, lire 660.
Martinenghi Giuseppina, vedova di Calepio Alessio, lire 774,33.
Mastrostefano Clemente, cancelliere di pretura, lire 1936.
Chavasse Giovanni, colonnello di fanteria, lire 6051.
Fornari Anna Maria, vedova di Galasso Antonio, lire 1008,33.
Franzoni Erminia, vedova di Bazzani Giov. Batta, lire 1166,66.
Cardelli Cesare, ispettore delle guardie di finanza, lire 3000.
Cirino Vincenzo, capo custode delle bonifiche, lire 801.
Cavero Angelo, marinaro di porto, lire 669.
Bornini Maria, vedova di Minelli Natale, lire 215,33.
Colella Giuseppe, guardia carceraria, lire 607.
Carli Paolina, vedova di Baldacci Michele, lire 291,66.
A carico dello Stato, lire 276,70.
A carico del comune di Lucca, lire 14,96.
Cavallari Pietro, sotto brigadiere di P. S. a cavallo, lire 825.
Perona Angelo, maresciallo di finanza, lire 925,23.
Avantaggiati o Avvantaggiati Giuseppe guardia scelta di città, lire 287,50.
Savorelli Angelo, capo operaio nei panifici militari, lire 498.
Fraterno Giovanni, operaio d'artiglieria, lire 299.
Moroni Andrea, giudice di tribunale, lire 3500.
Ridente Salvatore, fuochista nei RR. equipaggi, lire 640.
Palmi Pasquale, guardia carceraria, lire 697.
Carocci Genueffa, vedova di Borboni Florestano, lire 237.
De Luna o Di Luna Giovanni, basso agente nel dazio consumo, lire 648.
A carico dello Stato, lire 297,66.
A carico del municipio di Napoli, lire 350,34.
Delogu Margherita, vedova di Delogu-Manca Raffaele, lire 929,33.
Ghelardini o Gherardini Gio. Battista, lire 892.
Fico Domenico, giudice di tribunale, lire 2097.
Artale Paolo, conosciuto sotto il nome di Montelcone Giuseppe, delegato di pubblica sicurezza, lire 1811.
Masciarelli Maddalena figlia di Luciano, lire 860.
Ulisse o Uliscia Antonio, maresciallo di finanza, lire 720.
Accardi Carmelo, cancelliere di pretura, lire 1447.
Gattinelli Maria Angela, vedova di Palloni Giacomo, lire 512.
Trelli Benedetti Filomena, vedova di Mangani Pietro, lire 741.
Valente Vincenzo, capitano di fanteria, lire 2420.
Angonoa Pietro, maggiore medico, lire 3147.
Rossi Giovanni, capitano di fanteria, lire 2266.
Giannini Oreste, visitatore daziario, lire 2200.
A carico dello Stato, lire 71,71.
A carico del comune di Firenze, lire 2026,22.
A carico del comune di Siena, lire 102,07.
Rosingana Giovanni, tenente di fanteria, lire 1493.
Gambardella Giosuè, operaio d'artiglieria, lire 319.
Accardi Giuseppa, vedova di Ramistella Vito, lire 1069,33.
Scala Carolina, vedova di Scavia Giuseppe, lire 364,66.
Rota Giovanni, tenente di fanteria, lire 1661.
Ferretto Maria Antonia, vedova di Musso Carlo, lire 168,33.
Rodelli Valentino, tenente di fanteria, lire 1554.
Locatelli Maria Caterina, vedova di Viganoni Gaetano, lire 615,33.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

È ristabilita la linea telegrafica tra Moulmein (Birmania) e Bangkok (Siam) ed è interrotta quella tra Bangkok e Saïgon (Cocincina).

I telegrammi pel Siam hanno ripreso il loro istradamento normale; quelli per la Cocincina ed i paesi al di là continuano ad essere tassati ed istradati per la via di Singapore.

Roma, 31 marzo 1892.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Atto di trasferimento.

Con atto privato delli 8 gennaio 1892, sottoscritto a New-York (Stati Uniti d'America) e registrato a Milano addì 1° marzo successivo, all'ufficio del registro, vol. 562, foglio 98, atti privati, con lire 7,20, i signori Ball Clinton Manning di New-York e Norton Scheldon di Hokendauque (Pensilvania - Stati Uniti d'America), cedettero al signor Porter Alexander Thomas a Jroy (New-York) tutti e singoli i diritti loro spettanti in forza dall'attestato di privativa industriale ottenuta in Italia il 24 ottobre 1890 della durata di anni tre a datare dal 30 giugno 1890, n. 27803 di registro generale, pel trovato dal titolo: « Perfezionamenti relativi alla separazione delle sostanze magnetiche dalle non magnetiche e agli apparecchi relativi ».

Detto atto di trasferimento, presentato addì 7 marzo corr. alla prefettura di Milano, per la voluta registrazione, venne, per gli effetti di cui all'articolo 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, segnato nel registro trasferimenti di quest'ufficio speciale della proprietà industriale al n. 1128.

Roma, addì 31 marzo 1892.

Il Direttore capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO demografico dei comuni capoluoghi di provincia — Mese di febbraio 1892.

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nel gennaio del 1889 la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per influenza, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi, riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi dieci anni dall'ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune. Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento, perchè non è possibile tener dietro alle variazioni che avvengono continuamente nella popolazione avventizia delle singole città, per fatto di lavori edilizi o di altre opere pubbliche che possono determinare un aumento temporaneo nel numero di operai e di braccianti, i quali restano nel comune finchè vi trovano occupazione ma non si fanno inscrivere nel registro della popolazione.

Per conseguenza le cifre di popolazione pubblicate in questo bollettino non danno conto degli aumenti occasionali verificatisi dopo il 1881 per affluenza di operai o braccianti avventizi, e neanche delle diminuzioni che possono essere sopravvenute per sospensione di grandi opere pubbliche.

La cifra della popolazione al 31 dicembre 1890 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione presente con dimora stabile nel comune al 31 dicembre 1881, esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1890.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1890.

4° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1890.

5° Emigrati in altri comuni del regno od all'estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1890

6° Guarnigione, secondo l'ultimo stato inviato dall'autorità militare.

7° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1881.

8° Popolazione al 31 dicembre 1890 (1 + 2 + 4 + 6 + 7 — 3 — 5).

Complessivamente i 69 comuni capoluoghi, che al 31 dicembre 1881 avevano 4,509,159 abitanti, ne contavano 5,181,312 al 31 dicembre 1890.

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il bollettino non tiene conto degli atti di morte registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del regno od all'estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale.

Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1890 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO						Totale dei morti nel mese di febbraio 1891	MORTI NEL FEBBRAIO 1892 PER LE MALATTIE SOTTOINDICATE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione				Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite-crupose e bronco polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
					Residente	Avventizia	Totale													
Alessandria	72583	99	153	9	122	10	132	184	—	2	—	1	—	—	5	—	1	21	20	3
Cuneo	28319	21	62	4	70	1	71	51	—	—	—	—	—	—	10	—	—	11	5	5
Novara	38490	48	101	2	104	30	134	115	—	—	—	1	—	2	7	1	—	17	6	4
Torino	320808	176	637	35	630	65	695	676	—	18	1	15	15	7	14	—	—	125	70	30
Genova	206485	203	375	23	431	28	459	495	7	2	1	9	1	4	?	1	1	99	45	6
Porto Maurizio	7376	8	13	—	11	—	11	19	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Bergamo	41000	48	102	13	114	28	142	124	—	1	—	—	—	—	7	—	—	20	14	8
Brescia	66401	50	156	11	248	26	274	214	—	—	2	1	3	1	30	—	—	63	20	7
Como *	36861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	34534	28	94	2	84	22	106	111	—	3	1	—	—	—	4	—	—	11	13	3
Mantova	29510	15	67	4	92	25	117	105	—	—	—	—	—	—	2	—	—	13	9	7
Milano	414551	264	992	33	800	141	941	1123	—	—	1	36	3	13	9	1	—	108	132	46
Pavia	33549	19	71	9	88	23	111	81	—	—	2	—	1	—	9	—	—	14	6	5
Sondrio	7802	4	13	—	19	1	20	15	—	—	—	—	—	—	7	—	—	2	—	—

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1890 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione: Residente	Avventizia	Totale	Totale dei morti nel mese di febbraio 1891	MORTI NEL FEBBRAIO 1892 PER LE MALATTIE SOTTOINDICATE: Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite cruposa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	17355	27	32	1	64	2	66	47	—	—	—	—	11	1	5	1	—	15	6	—
Padova *	79327	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo	11800	9	19	—	19	3	22	29	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	2	1
Treviso *	33000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine	36014	43	86	—	81	14	95	82	—	—	—	—	—	1	2	—	—	7	12	10
Venezia	158019	85	348	15	383	40	423	451	—	—	—	8	—	3	8	—	—	54	45	19
Verona *	70679	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	40844	38	92	6	118	17	135	96	—	—	—	5	1	2	8	—	—	9	10	7
Bologna	143607	87	287	12	400	24	424	393	—	—	7	5	1	—	5	—	1	91	54	8
Ferrara	82000	38	269	19	(a)	—	320	301	5	—	5	1	—	—	?	1	—	14	21	—
Forlì	43517	31	126	4	142	3	145	137	—	—	—	3	1	—	15	—	—	27	14	6
Modena	64296	36	175	6	230	21	251	168	—	2	—	—	—	—	17	—	—	50	15	13
Parma	50796	25	102	5	160	25	185	166	—	1	1	1	—	1	17	—	1	36	26	3
Piacenza	37123	30	66	2	114	35	149	128	—	—	1	—	—	1	10	—	—	31	11	8
Ravenna	65000	28	153	6	(a)	—	237	176	—	—	2	3	—	1	?	—	—	57	17	5
Reggio Emilia	55266	35	188	6	237	32	269	181	1	—	—	—	1	1	15	—	—	45	15	4
Arezzo *	42500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	191453	124	384	16	432	99	531	556	—	8	1	7	2	7	3	—	1	92	53	13
Grosseto	8622	5	33	2	32	14	46	27	—	1	—	—	2	1	6	4	—	11	2	2
Livorno	104960	72	224	9	222	9	231	334	1	—	—	1	2	1	5	—	1	45	35	8
Lucca	75471	61	169	7	148	18	166	162	—	—	—	2	—	2	10	—	—	8	19	5
Massa e Carrara	22675	21	72	7	60	—	60	39	—	—	—	—	—	1	10	—	—	3	1	2
Pisa	60372	59	133	8	125	16	141	221	—	—	2	1	1	2	7	—	—	16	11	7
Siena	28.86	27	47	6	93	40	133	106	—	—	—	—	—	—	4	—	—	23	10	2
Ancona	53307	38	172	4	158	8	166	126	—	—	—	—	—	2	14	—	—	12	15	3
Ascoli Piceno *	28091	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	22583	26	87	—	73	3	76	68	—	—	—	—	—	—	6	—	—	13	4	2
Pesaro e Urbino	24031	20	77	2	98	7	105	57	—	4	—	—	—	—	11	—	1	21	4	—
Perugia	54786	83	177	10	252	17	269	143	—	—	—	1	—	—	41	—	1	47	21	3
Roma	423217	272	1047	59	840	253	1093	1061	—	4	3	12	2	3	74	9	1	196	159	45
Aquila degli Abruzzi	20000	7	61	4	51	1	52	46	—	1	—	—	2	1	—	—	—	10	2	4
Campobasso *	16500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	24000	15	89	2	78	1	79	66	—	1	—	—	—	1	6	1	—	7	3	6
Teramo *	22400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	26000	31	99	5	53	—	53	77	—	—	—	1	1	—	4	—	—	15	3	3
Benevento	26000	32	70	—	56	2	58	67	—	—	—	1	—	—	6	—	—	6	—	3
Caserta	34253	17	123	8	109	—	109	88	—	—	—	—	—	6	4	—	—	43	6	4
Napoli	530872	236	1594	121	1722	63	1785	1710	10	4	7	18	—	6	53	5	—	392	112	79
Salerno	38000	28	183	4	102	—	102	127	—	—	1	—	—	1	1	—	—	12	1	15
Bari delle Puglie	70100	48	268	11	175	3	178	127	—	6	3	2	—	1	2	—	1	5	3	16
Foggia	43460	26	152	10	97	10	107	102	—	—	—	6	—	1	—	7	—	18	9	8
Lecce	28626	17	93	6	71	—	71	83	—	1	—	3	—	2	4	3	—	7	5	2
Potenza	21000	9	57	13	68	5	73	50	—	—	—	—	—	—	9	—	—	16	1	6
Catanzaro	30000	21	122	12	92	2	94	93	—	—	—	1	—	—	1	4	—	10	5	4
Cosenza	19000	7	78	3	64	3	67	61	—	1	—	—	2	—	—	4	—	6	8	3
Reggio di Calabria	42487	42	156	19	173	12	185	108	—	16	—	2	—	—	43	—	3	16	7	11
Caltanissetta	33932	28	134	6	61	—	61	75	—	—	—	3	—	—	—	—	—	12	—	7
Catania	109687	79	423	19	262	9	271	256	1	15	—	4	—	7	2	—	—	42	12	24
Girgenti	23454	20	84	5	48	4	52	58	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	1	3
Messina *	142000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	267416	179	869	33	(a)	—	694	634	—	—	—	9	—	8	?	—	—	151	35	44
Siracusa	27000	37	108	1	42	2	44	61	—	—	—	1	—	1	5	—	—	6	2	2
Trapani *	44790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	41512	24	113	5	85	11	96	94	—	—	—	3	—	2	3	5	—	9	8	2
Sassari	39200	21	109	2	123	2	125	82	—	—	—	2	—	—	4	1	—	31	13	7

Roma, addì 2 aprile 1892.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè N. 966676 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 15, al nome di *Rosa Tecla* fu *Carlo*, minore, sotto la patria potestà della madre Matilde Romano, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Russo Tecla* fu *Vincenzo* . . . . ecc. . . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N 427589 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 32289 della soppressa Direzione di Torino), per lire 55, al nome di *Bertolini* Gioachino fu avv. Pietro, domiciliato a Valenza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bertollini* Gioachino fu avv. Pietro, domiciliato a Valenza, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 marzo 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: Num. 385369 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 38859 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 5, al nome di *Manzione* Antonino di Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Mangione* Antonino di Giuseppe, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 29 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 593517 d'iscrizione sui registri dalla Direzione Generale, per lire 110, al nome di Fromento Adele fu Domenico, minore, sotto l'amministrazione della madre Camogle Emilia fu Bernardo, domiciliata a Genova, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Fromento Maria-Concessa Adelina, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 96008 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 700, al nome di Bruno di S. Giorgio e di Tornaforte Elisabetta Severina di Saverio, nubile, domiciliata in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bruno di S. Giorgio e di Tornaforte Severina di Saverio . . . ecc. . . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° aprile 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 47758 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 40, al nome di Giugliano Giuseppa di Gennaro, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giugliano *Maria-Giuseppa* di Gennaro, minore, ... ecc. . . , vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 8 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 900229 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 15, al nome di Pilan *Romana* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Camisano Vicentino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pilan *Vittoria-Romana* di Giuseppe, minore . . . . . ecc. . . . . . vera proprietaria della rendita stessa

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 8 marzo 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 1 aprile 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	17 8	5 2
Domodossola	sereno	—	16 0	4 9
Milano	sereno	—	16 8	7 6
Verona	sereno	—	18 2	9 1
Venezia	—	legg. mosso	13 8	7 0
Torino	sereno	—	12 0	7 3
Alessandria	sereno	—	13 6	6 2
Parma	1/4 coperto	—	16 0	8 6
Modena	1/4 coperto	—	16 1	9 6
Genova	sereno	calmo	14 5	11 9
Forlì	sereno	—	13 5	8 8
Pesaro	sereno	legg. mosso	14 3	5 3
Porto Maurizio	sereno	mosso	16 1	9 5
Firenze	sereno	—	17 0	10 0
Urbino	3/4 coperto	—	10 2	6 0
Ancona	sereno	calmo	13 2	9 1
Livorno	sereno	calmo	15 5	9 9
Perugia	sereno	—	14 6	7 1
Camerino	1/4 coperto	—	9 9	4 7
Chieti	sereno	—	12 4	1 6
Aquila	coperto	—	14 0	6 6
Roma	3/4 coperto	—	19 3	9 8
Agnone	nebbioso	—	11 8	4 0
Foggia	sereno	—	14 9	7 0
Bari	sereno	calmo	14 8	8 6
Napoli	sereno	legg. mosso	18 0	11 5
Potenza	sereno	—	13 3	5 0
Lecce	sereno	—	17 6	9 5
Cosenza	1/2 coperto	—	19 4	6 2
Cagliari	coperto	calmo	20 0	7 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	15 8	11 8
Palermo	coperto	legg. mosso	18 7	7 2
Catania	nebbioso	calmo	17 3	10 0
Caltanissetta	—	—	—	—
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	15 4	10 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 1 aprile 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 765.7
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 43
Vento a mezzodì . . . . . . Nord calmo.
Cielo a mezzodì . . . . . . 1/4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 21°,2. Minimo = 9°,8.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 1° aprile 1892.

In Europa pressione leggermente bassa intorno alla Filandia e sulla Russia centrale, elevata sulle isole Britanniche, abbastanza elevata altrove. Helsingfors 750, Irlanda 774.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito, qualche nebbia e pioggiarella al Nord; venti generalmente deboli; temperatura poco cambiata.

Stamane: cielo nuvoloso in Sicilia e Sardegna, generalmente sereno altrove; venti generalmente deboli specialmente del primo quadrante; barometro 771 mill. a Zurigo; a 768 a Perpignano, Genova, Bari; a 766 Sicilia, 764 Sardegna.

Mare mosso lungo la costa Sarda e Ionica.

Probabilità: venti deboli a freschi del primo quadrante al Nord: intorno al levante altrove; cielo generalmente sereno.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 1° aprile 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,40.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche » (N. 183).

PRESIDENTE, rammenta che nella tornata di ieri furono approvati tutti gli articoli di cui consta il progetto, tranne il 33 che fu rinviato all'Ufficio centrale per una nuova redazione.

Dà pertanto la parola al relatore, senatore Finali, onde informi il Senato della nuova redazione di detto articolo.

FINALI, relatore, dice che l'Ufficio centrale e il ministro si sono accordati per redigere l'articolo 33 nei termini che seguono:

Art. 33.

Per le ferrovie su strade ordinarie potranno, con decreto reale, sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, essere delegate alle amministrazioni provinciali alcune delle funzioni di vigilanza e di riscontro che per legge competono al ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. pone ai voti questo articolo.

(Approvato).

FINALI, relatore, riferisce circa il coordinamento del progetto di legge.

Il Senato approva le singole proposte del relatore.

Il progetto si voterà domani a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE, ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto « sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria » e di quello « Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. »

VERGA C., segretario, procede all'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892 » (N. 189).

CORSI L., dà lettura del progetto.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

ROSSI A., la finanza italiana traversa un periodo storico della più alta importanza.

Si maraviglia che al banco dei ministri sieda il solo ministro del Tesoro.

Coll'attuale bilancio di assestamento e con quello di previsione seguita quell'andamento finanziario che risale ad alcuni anni addietro, quando credemmo di sottrarci al corso forzoso non per forza nostra, ma per mezzo dell'oro straniero.

Elogia la politica finanziaria del Gabinetto attuale.

Il disavanzo sale a soli 19 milioni, le spese di costruzioni ferroviarie sono ridotte, le spese pubbliche dei vari bilanci si sono abbassate, nessuna imposta è messa innanzi, tutti i ministri sono concordi nel programma delle economie.

Questi risultati meritano lode giusta e sincera.

Così lo studio patologico della liquidazione è esaurito.

Rimane il periodo terapeutico della ricostituzione.

I metodi usati pel primo periodo non possono essere quelli pel secondo.

Chiarisce il concetto del bilancio di assestamento e la relativa funzione della Commissione di finanze.

Si chiede:

1. Perchè le entrate fallirono.

2. Quale deve essere il criterio direttivo del pareggio finanziario perchè duri.

3. Quale ne deve essere la natura perchè lo andamento ne sia sincero.

4. Quali sieno i provvedimenti da prendere di fronte ai quattro grandi problemi: bilanci della guerra e della marina, ferrovie, Banche di emissione, circolazione monetaria.

Il sapere perchè le entrate fallirono si risolve nel conoscere le cause dei singoli bilanci economici, che l'oratore brevemente enumera, fermandosi specialmente ad esaminare quell'indice della condizione economica che sono i dazi.

Crede il pareggio del bilancio finanziario sia, come risultanza, un fattore della prosperità.

Non bisogna però essere bigotti del pareggio.

Dobbiamo tener conto delle osservazioni della stampa estera.

È grave, ma è vera l'accusa che noi abbiamo un bilancio meccanico, aritmetico.

Sostiene che bisogna preoccuparsi dei produttori.

La migliore produzione, il rialzo dei prezzi: ecco gli ideali pratici da conseguire.

I nostri bilanci passati hanno riposato molto sull'artificiale.

Quando parla di pareggio sincero, sa di essere inteso così dalla Commissione permanente di finanza come dal ministro del Tesoro.

Il credito si ottiene dagli stranieri mostrando di saper fare da se.

Noi siamo poco lontani dai 15 miliardi di debito. Sta bene guardare in faccia la situazione.

Parla dei provvedimenti da adottarsi per pareggiare il debito del Tesoro e il disavanzo del bilancio.

Al popolo, in cambio delle gravi tasse di consumo, si è offerta la legislazione sociale.

Biasima gli annunziati provvedimenti sulla Cassa depositi e prestiti, sulla tassa delle società anonime, sul trasporto in nominativi dei titoli al portatore, sul freno al contrabbando, sulle pensioni, l'ispettorato ferroviario, i dazi fiscali, le borse, le piastre borboniche..

LUZZATTI, ministro del Tesoro, ma questi provvedimenti non sono miei!

ROSSI ALESSANDRO, si compiace che alla Camera si sia presentato il progetto che abolisce il dazio di uscita sulle sete.

Biasima il sistema di tosare in modo eguale là dove occorre discernere l'utile dall'inutile.

Invita il Governo a guardare più in alto.

Nei bilanci della guerra e della marina si possono ottenere economie così colla ferma biennale come colla ferma graduale.

Ma queste economie devono far fronte a forti spese di completamento.

Dubita che nel bilancio della guerra ad ogni nuova spesa si possa contrapporre una entrata.

Crede pericolose o almeno incerte alcune economie del bilancio della marina.

Nel bilancio ferroviario abbiamo dei semplici differimenti di spese.

Circa le Banche di emissione, attende, per discuterne, che venga innanzi il nuovo progetto.

Espone però alcuni ideali intorno alla riforma bancaria.

Quanto alla circolazione monetaria osserva che la moneta nostra di oro e d'argento subisce una grande esportazione.

Gli americani del Nord sono essi gli arbitri dell'argento.

Dell'oro non v'è neppure a parlarne. Resta il corso forzoso: se non se ne vuole sentire a parlare, che cosa si fa?

Dimostra che il non aver voluto i dazi in oro e l'*affidavit* produce gravi danni.

Ritorna al concetto del monometallismo argenteo.

Ammette che la questione monetaria è la più spinosa e pericolosa e che a risolverla non giovano i privilegi teorici.

Crede che realmente l'Unione latina si componga della sola Francia (si ride).

La questione del monometallismo argenteo gli sembra non debba essere considerata colla disinvoltura usata dal ministro del Tesoro.

LUZZATTI, ministro del Tesoro. No, no.

ROSSI A., enumera i provvedimenti economici adottati dall'Ungheria.

Desidera che le entrate crescano, ma crede occorra unire lo sviluppo economico col pareggio finanziario.

Le sue critiche non sono incolori: il suo colore lo dichiara alto: è il colore dell'argento (Ilarità).

Vuole che l'Italia si assicuri una egemonia economica, buona o cattiva.

Deplora il modo col quale si procede nelle trattative commerciali colla Svizzera, modo che deprime lo spirito pubblico.

In Africa nulla si vede di sicuro, di rassicurante.

Le nostre scuole all'estero sono peggio di quello che erano col piccolo Piemonte.

Si augura che l'Italia si stacchi dall'Unione latina in cui essa è satellite della Francia e ha tutto da perdere.

Conclude col dire che, se fece delle osservazioni, se diverge sui mezzi, è concorde nello scopo: quello di giovare al bene finanziario ed economico del paese (Bene).

VITELLESCHI dice che sarebbe stato desiderabile che molti membri del Governo e non due soli avessero assistito alla discussione.

Elogia la bella e completa relazione della Commissione permanente di finanze.

L'Italia ebbe le più belle discussioni, le più belle esposizioni finanziarie; eppure non vi è paese dove le cose finanziarie vadano meno bene.

Ciò per due vizi congeniti: uno politico, lo aver dato allo Stato le funzioni della provvidenza; l'altro amministrativo, lo avere fatto della discussione dei bilanci una discussione puramente tecnica.

L'Ufficio nostro di statistica, che è ammirabile, non è entrato in un funzionamento pratico.

L'Amministrazione procede indipendente dal bilancio.

Ciò a causa di due correnti: una prodotta da ciò che si fece pel risorgimento nazionale; l'altra dalle straordinarie spese per la istruzione.

E allora volemmo assiderci al banchetto delle nazioni e quindi spese militari e di marina, lavori pubblici, sussidi poderosi ai grandi centri, abolizione del macinato e del corso forzoso.

Quindi vennero i debiti, bellamente chiamati sconti sull'avvenire.

Occorsero poi espedienti contabili non meritevoli certo di plauso.

Noi dobbiamo preoccuparci del fatto che per l'amministrazione abbiamo solo un quinto delle entrate.

Come si possono fare economie? Vi è piuttosto da meravigliarsi che si facciano ancora i servizi.

Noi preleviamo il terzo sulle fortune private e questo annienta le piccole e distrugge i risparmi delle grandi e così, per non dir altro, si è fatto un incalcolabile danno all'agricoltura.

Il bilancio d'altra parte ha un *deficit* cronico.

Una soluzione occorre e bisogna o prenderla *sponte* o vedersela imporre dalla forza delle cose.

Loda il sistema dei tagli sui bilanci; ma occorre qualcosa di più grande, di più efficace, poichè ormai i tagli possibili sono stati fatti.

Occorre provvedere al problema pensando all'uscita e all'entrata.

Circa l'uscita bisogna adottare i nostri desiderii al nostro bilancio. Questi desiderii sono molti.

È convinto che nessun italiano direbbe di volere sacrificare la difesa nazionale alle economie.

Ma la questione così è mal posta.

Non bisogna credere all'onnipotenza del numero dei ruoli: lo dimostra lo stesso maresciallo Molke nel suo stupendo libro sulla guerra del 1870.

La forza della nazione sta nel numero di soldati *ben preparati* che si possono mettere in linea.

Si trovi questo numero e a questo numero si ispiri la nostra politica che può rimanere immutata nella sostanza, ma può anche essere meglio condotta — con vantaggio all'economia nazionale e alla forza vera del paese.

Si possono, per il bilancio della guerra, fare economie, senza scemare le forze.

Altrettanto crede possibile per la marina.

Noi desidereremmo ovunque una amministrazione enormemente superiore alle nostre forze.

Bisognerebbe non solo differire certe spese, ma addirittura sopprimerle.

Noi abbiamo insieme lo Stato da una parte, e i centri locali dall'altra che contemporaneamente fanno e spendono.

Passando alle entrate, osserva che noi partimmo dal concetto di gravare su chi non poteva reagire.

Vi sono imposte sulla economia nazionale che hanno prodotto effetti disastrosi.

Le sue idee sembrano complesse; ma si concretano in un indirizzo che non vorrebbe fosse accolto dal Governo.

Il paese è sulla via della economia; bisogna metterlo su quello della prosperità.

Certo il sistema proposto trova difficoltà nel regime parlamentare; ma queste si supereranno se il paese lo approverà in precedenza.

Il paese vuole conoscere bene la questione; gli importa meno di sapere se il *deficit* sale a 19 o a 20 milioni. (Benissimo!).

Il paese ha bisogno che lo si indirizzi per la via nuova; si augura che ciò faccia il Governo attuale, gli dorrebbe che vi si giungesse per necessità. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

Votanti	91
Favorevoli	78
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

Votanti	91
Favorevoli	73
Contrari	17
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 6).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 1° aprile 1892.

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice-presidente CAVALLETTO.

La seduta comincia alle 10 ant.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di lunedì 7 marzo, che è approvato.

Discussione del disegno di legge per modificazione alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

COLOMBO, ministro delle finanze, consente che la discussione si apra sul disegno di legge come è stato modificato dalla Commissione.

D'AYALA-VALVA, segretario, ne dà lettura.

RAVA parla anche a nome della minoranza della Commissione, che si divise su due punti fondamentali. La ricerca delle vere cause delle penose devoluzioni e il modo di risolvere il problema con la cessione obbligatoria ai comuni e Opere pie, dei beni espropriati. La Commissione cercò concorde render meno dure le proposte nuove sulla riscossione.

Ricorda il problema delle quote minime ed esamina i tentativi fatti dal primo disegno di legge del Seismit-Doda del 1878 al terzo del Magliani del 1884. Questo problema restò sempre vivo con voto della Camera; ma aspettando la legge di perequazione fondiaria, che non può provvedere, venne allontanandosi dalla soluzione, mentre i documenti della direzione del Demanio lo mostravano più grave.

Cita i dati del 1889 e li esamina. Si ebbero trenta mila esecuzioni forzate sugli immobili per mancato pagamento di imposte. Il debito di imposta arretrata varia da una lira e cinquanta; sono miseri proprietari. Il Demanio è rimasto deliberatario, perchè i fondi sono gravati da troppo peso di imposta. C'è errore nell'estimo, e l'estimo dovrebbe esser corretto. I fabbricati devoluti sono in piccolo numero rispetto ai terreni appunto, perchè si può rivedere l'imponibile.

I quadri pubblicati dal Demanio sono rattristanti. Di oltre 70.000 beni espropriati, 54,000 sono inutilizzati in mano dello Stato che non sa che farne e paga le sovrimposte. Di questi stabili inutilizzati ben 25,000 sono gravati da quote minime. Si tratta dunque di miseri proprietari espropriati senza beneficio di nessuno, anzi con danno della finanza.

Teme che la cessione obbligatoria ai Comuni e alle Opere pie produrrà inconvenienti materiali e morali; in certi Comuni la reimposizione necessaria sarà molto grave per tutti i contribuenti, chiamati a pagar le tasse in luogo degli espropriati.

Propone temperamenti opportuni, basate sulle leggi attuali, e presenta un ordine del giorno per invitare il Governo a ristudiare il problema.

Ricorda che da Montecitorio nel 1841 uscì un'ordinanza papale che liberava le quote minime.

Augura che da Montecitorio stesso esca una nuova legge che non faccia rimpianger quella. (Vive approvazioni).

MARINUZZI nota come questa legge, apparentemente modesta, miri a risolvere gravi questioni di sostanza, derogando talvolta anche a principii fondamentali del diritto comune, e senza che neanche si possa sperare di veder tolti gli inconvenienti che nella esazione delle imposte si lamentano.

Esamina le disposizioni dell'art. 54 del progetto ministeriale che crede odiose ed esagerate, e dice che neanche le controproposte della Giunta possono essere accettabili senza osservazioni.

Considera poi un vero essere giuridico non rimborsare agli esattori le spese per le devoluzioni regolarmente fatte, tanto più che il danno possibile se lo faranno rimborsare, con l'aggio, dai contribuenti.

Crede molto grave la disposizione di volere che i Comuni e le Opere pie debbano ricevere i beni espropriati: sia perchè è un fatto nuovo voler obbligare altri a ricevere un dono: sia perchè è chiaro che se da questi beni ci fosse qualche cosa da ricavare, il Governo non penserebbe a disfarsene: sia infine perchè lo Stato non ha l'effettivo possesso degli immobili che vorrebbe cedere, ma solamente ha diritti da esercitare.

Dando poi questi immobili ai Comuni ed alle Congregazioni di carità accadrà o che i Comuni regaleranno i beni ai possessori: oppure, se il possessore è contrario all'Amministrazione, sarà espropriato.

Riassumendo crede che la legge abbia alcuni lati buoni, altri cattivi; spera che la Camera approverà i primi e respingerà gli altri.

PICARDI crede che, benchè nella legge vi siano delle disposizioni accettabili, altre ve ne sono assolutamente dannose.

Esamina i diversi fini della legge e trova che, fra gli altri, ve ne sono alcuni fiscali.

Non respingerebbe questi provvedimenti se veramente portassero un utile allo Stato.

Esamina poi i diversi ordini di provvedimenti proposti con la legge: in primo luogo si ordina all'esattore di fare sempre il procedimento mobiliare prima dell'immobiliare; crede che con ciò non si avrà che un inutile sciupio di spese.

Crede inutile il ribasso dei tre decimi, e dannoso il far sostenere all'esattore le spese del procedimento.

I rimedi escogitati dal Ministero curano il fenomeno, non la causa; essi sono prettamente empirici. Il rimedio radicale consisterebbe nel fare subito una revisione dell'estimo.

Crede che, in fondo, il disegno di legge venga alla stessa conseguenza; però, siccome il principio è accettato di straforo, così produrrà danni anzichè benefici.

Ministro e Commissione propongono che la massa dei beni devoluti al Demanio, che fino al 1894 ed al 1895 non saranno stati riscattati o venduti, passi ai Comuni ed alle Congregazioni di carità

In questa maniera il Governo viene a risparmiare la sovrimposta, che ora sui beni espropriati deve pagare ai Comuni ed avendo l'aria di fare un regalo, fa un risparmio.

È da notare poi che questi beni espropriati sono passivi e che certi Comuni saranno molto gravati dal peso di questi beni.

Si aggiunga che lo Stato attribuisce ai Comuni le attribuzioni odiose del fisco, e pretende che essi riescano dove il fisco non è riuscito.

Quanto alle Congregazioni di carità, l'oratore comincia col dubitare che essi siano enti capaci di patrimonio. Del resto non crede che lo Stato possa cedere gratuitamente i suoi beni, senza alcuno scopo di pubblica utilità.

Le parti della legge, che riguardano i contratti delle esattorie, sono buone e farebbe bene la Camera ad accettarle subito. Il resto della legge riguarda disposizioni o inutili o sovversive, e che l'oratore non può assolutamente accettare. (Approvazioni).

FRASCARA, osserva che la legge fu anche dagli oppositori trovata buona nella parte che riguarda la riconferma dell'esattorie, e la maggior chiarezza della scheda d'imposta.

Quanto alla devoluzione degli immobili ai Comuni e alle Congregazioni di carità, non crede che in tal modo venga dallo Stato addossato un onere a questi enti locali.

Gli enti locali avranno maggior facilità di quella, che abbia lo Stato, di poter trar partito di questi fondi.

Confuta a questo proposito le diverse obiezioni dell'onorevole Picardi.

Dimostra con cifre come il numero degli immobili venduti per crediti d'imposta non sia così grande come da taluni si afferma.

È grave però il fatto che di 29,000 fondi, su cui si procedette lo scorso anno ad esecuzione immobiliare nell'ultimo settennio, 27,000 appartengano a cinque sole Provincie, e di questi la maggior parte alla sola provincia di Cagliari.

Raccomanda al ministro di studiare le cause di queste anormalissime condizioni, e di ovviarvi possibilmente, o con una revisione dell'imposta, o affrettando i lavori del nuovo catasto, o infine, se è di uopo, con disposizioni speciali.

Del resto, ritornando alla legge, non trova ragione di censurarne le diverse disposizioni, e darà quindi ad essa il suo voto favorevole.

PRESIDENTE dichiara che il seguito di questa discussione è rimandata ad altra seduta da determinarsi.

IMBRIANI dichiara che l'Opposizione ha rinunciato a presentare la domanda per contestazione di numero legale, per non intralciare i lavori parlamentari, e attesa la inconsueta frequenza di questa tornata antimeridiana. (Bravo!)

La seduta termina alle ore 11 55.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2.15 pomeridiane.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi per motivi di famiglia gli onorevoli: Randaccio, di giorni 5; Colonna-Sciarra, di 15; Testa, di 8; D'Andrea, di 7; Anzani, di 8; Molmenti, di 10; Marzin, di 8; Barazzuoli, di 8; Gallavresi, di 4. Per motivi di salute gli onorevoli: Cipelli, di giorni 8; Vischi, di 5; Rocco, di 8; Penserini, di 10; Borrelli, di 10; Zuccaro, di 30; Ungaro, di 10; Di Marzo, di 5; Lorenzini, di 30. Per ufficio pubblico, l'onorevole Napodano, di giorni 10.

(Sono conceduti).

LUZZATTI, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge pel riordinamento degli istituti di emissione, e chiede che segua il sistema delle tre letture.

(Rimane così stabilito).

Votazione a scrutinio segreto dei disegni legge: Disposizioni per la leva sui nati nel 1872 - Convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione: (1)

Accinni — Adami — Afan de Rivera — Alli-Maccarani — Amadei — Ambrosoli — Angeloni — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli — Balestreri — Barzilai — Basini — Beltrami — Berio — Bertolini — Bettòlo — Bianchi — Billi Pasquale — Billia Paolo — Bonacossa — Bonasi — Borgatta — Borromeo — Borsarelli — Boselli — Branca — Brin — Brunialti — Buttini.

Cambray-Digny — Campi — Canzio — Cappelli — Carcano — Caronzi — Casana — Casati — Casilli — Castelli — Cavalletto — Cavalli — Cavallini — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Chinaglia — Cianciolo — Cibrario — Cocco-Ortu — Cocozza — Colocci — Colombo — Comin — Coppino — Costa Alessandro — Costantini — Cremonesi — Crispi — Curcio

D'Alife — Dal Verme — Damiani — Daneo — Danieli — D'Arco — D'Ayala-Valva — De Blasio Luigi — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Lieto — Della Rocca — Delvecchio — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Zerbi — Di Collobiano — Diligenti — Dini — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ellena — Engel — Ercole

Fabrizi — Faina — Falconi — Farina — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Fornari — Fortis — Franceschini — Frascara — Frola.

Galli Roberto — Gallo Niccolò — Garelli — Garibaldi — Gasco — Giampietro — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Grimaldi — Grossi.

Imbriani-Poerio.

Jannuzzi.

Lacava — Lanzara — Lazzaro — Levi — Lochis — Lovito — Lucca — Luchini — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Maranca-Antinori — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marinuzzi — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Marselli — Martini Ferdinando — Maury — Mcardi — Mei — Menotti — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Minolfi — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli — Morin.

Niccolini — Nicolosi — Nicotera — Nocito.

Odescalchi — Omodei — Orsini-Baroni.

Pais Serra — Paita — Panattoni — Pandolfi — Pantano — Papa — Papadopoli — Pascolato — Pellegrini — Pelloux — Perrone — Petroni Gian Domenico — Petronio Francesco — Picardi — Piccolo-Cupani — Pignatelli-Strongoli — Plebano — Prinetti — Pullè.

Quartieri — Quintieri.

Rava — Ricci — Ridolfi — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Rospigliosi — Rubini — Ruspoli.

Sacconi — Salandra — Sampieri — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Sardi — Sella — Serra — Severi — Siacci — Silvestri — Simonelli — Sineo — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio — Summonte.

Testasecca — Tiepolo — Tittoni — Toaldi — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torrigiani — Tripepi.

---

(1) Il nome degli assenti senza regolare congedo, il nome di quelli che sono in regolare congedo per malattia, per affari di famiglia ed in missione sono pubblicati nel Resoconto ufficiale stenografico.

Vaccaj — **Vacchelli** — Vagliasindi — **Valle Angelo** — Valli Eugenio — **Vendramini** — Vetroni — **Vienna** — **Villa** — Visocchi — **Vollaro Saverio** — Vollaro De Lieto.

Zainy — Zappi — Zeppa.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

Interrogazioni.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde ad una interrogazione del deputato Costantini « per sapere se è vero che egli intenda modificare nuovamente l'organico dell'amministrazione centrale ».

Ha introdotto alcune riforme, limitandosi a quelle indispensabili. **Potrà** dare ulteriori spiegazioni in occasione della discussione del bilancio.

COSTANTINI prende atto di questa dichiarazione, e si riserva di **sollevare la** questione in occasione della discussione del bilancio.

CHIMIRRI, ministro guardasigilli, risponde ad una interrogazione **del deputato Cavalli** « perchè si ritardi a pubblicare il regolamento **necessario** per l'applicazione di alcune disposizioni ed in particolare **degli articoli** 19 e 24 del Codice penale ».

Il regolamento è stato compilato e si aspetta il parere del Consiglio **di** Stato.

Appena avuto ne sarà fatta la pubblicazione.

CAVALLI prende atto delle dichiarazioni del ministro.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, presenta un disegno di **legge per la** vendita di doppioni della Biblioteca Vittorio Emanuele.

CHIMIRRI, ministro guardasigilli, risponde ad una interrogazione **del deputato** Imbriani « circa ad una violazione dal diritto comune **avvenuta in** Noale per intromissioni illegittime per quanto affermasi ».

Non ha altra notizia che del ferimento involontario in persona di una contadina.

L'autorità giudiziaria procede.

IMBRIANI accenna ai fatti quali gli risultano; cioè che alcune persone **si** diedero a certi esperimenti col fucile Vitali.

Da questi derivò il ferimento, pel quale il feritore fu arrestato dai **carabinieri.**

Però per intercessione di persone influenti fu liberato.

Insiste sulla necessità che la legge debba essere uguali per tutti.

CHIMIRRI, ministro guardasigilli, ripete che trattasi di ferimento **involontario**; e per questo non vi ha arresto preventivo, nè vi fu **mandato** d'arresto. **Il** feritore subisce la sorte di tutti quelli che sono **incorsi** in ferimento **involontario.**

IMBRIANI afferma che l'arresto fu intimato, ed il feritore non poteva essere rilasciato.

COCCO-ORTU svolge la seguente proposta di legge dei deputati **Cocco-Ortu**, Solinas-Apostoli, Pais-Serra, e Giuseppe Giordano per modificazioni alla circoscrizione giudiziaria di Cagliari:

« **Art. 1.** Dal 1° gennaio 1893 le Preture di Aritzo, Isili, Laconi e **Sorgono** saranno separate dal territorio giurisdizionale del tribunale **civile e penale** di Lanusei ed aggregate a quello di Cagliari.

« **Art. 2.** Il Comune di Fonara è separato dalla circoscrizione della **Pretura di** Aritzo ed aggregate a quella di Sorgono.

« **Art.** 3. Il Governo del Re è autorizzato a modificare in quanto **occorra il quadro** organico del personale dei due tribunali suddetti **ed a dare** le altre disposizioni per l'attuazione della presente legge ».

CHIMIRRI, ministro guardasigilli, non si oppone che la proposta di **legge sia presa** in considerazione.

(**È presa in considerazione**).

Svolgimento di interpellanze relative all'Eritrea.

LUCIFERO svolge una sua interpellanza al presidente del Consiglio, **ministro degli** affari esteri « sulla interpretazione che al trattato di **Uccialli vien data**, e dal Governo italiano e da quelli delle Potenze **cui fu notificato** a norma delle stipulazioni di Berlino ».

Ricorda le differenti opinioni relativamente alla interpretazione data **al trattato di Uccialli** da Re Menelik, le quali però non escludono la **validità del trattato** stesso comunicato alle potenze e da esse riconosciuto.

Le delimitazioni dei confini tra l'Inghilterra e l'Italia e il rifiuto delle potenze di ricevere direttamente dall'Imperatore d'Abissinia comunicazione della sua assunzione al trono dimostrarono **la efficacia di** quel trattato.

Se non che crede che le convenzioni seguite quest'anno tra **il Governo** dell'Eritrea ed i capi del Tigrè contravvengano agli **articoli 7**, 12 e 13 di quel trattato.

Domanda poi se sia vero che le potenze europee abbiano di **recente** acconsentito a ricevere comunicazioni dirette dall'Imperatore **d'Abissinia**; confidando che la contraddizione che questo atto **determinerebbe** nel contegno delle potenze stesse non sussista. **Che se sussistesse**, bramerebbe sapere come il Governo intenda **tenere alto il** nome italiano. (Bravo!).

ANTONELLI interpella sull'intervista del Governatore dell'Eritrea coi capi del Tigrè: ritenendo col preopinante che **quell'intervista abbia** mutato l'indirizzo della politica italiana in Africa.

Esamina anzitutto la situazione che il presente Ministero **ha trovato** nell'Eritrea.

Nel maggio 1890 il confine tra l'Italia e lo Scioa **era delimitato, un** trattato di commercio stipulato, l'Imperatore d'Etiopa **riconosciuto** dall'Italia ed accordi di pace e di sicurezza **erano stati stretti con i** capi tigrini.

Nel novembre dello stesso anno sopravvenne il pentimento di Menelik sulla clausola relativa al protettorato; **ma quel pentimento** cessò innanzi al contegno risoluto e la partenza dei **rappresentanti** dell'Italia.

Pareva quindi all'oratore che il Governo italiano avrebbe dovuto riprendere senza indugio i rapporti con l'Imperatore, o tale parve anche l'intendimento del presidente del Consiglio, secondo le **dichiarazioni** da lui fatte nel Senato in risposta all'onor **Vitelleschi.**

Ma a quell'intendimento non corrisposero gli **atti del Governo, e** specialmente l'intervista cui si riferisce la **interpellanza, intervista** che l'oratore non ammette che sia stata provocata da Ras Mangascià.

Considera quindi i risultamenti di quel convegno concordando con l'onor. Lucifero nel ritenerli una violazione del trattato di Uccialli; mentre non risulta fino ad ora che l'Imperatore abbia **fatto nessun** atto pubblico il quale contradica apertamente **quel trattato.**

Trova grave specialmente la concessione accordata ai **capi tigrini** di ritrarre provvisioni e munizioni da Massaua, è **grave l'impegno** preso dal Governo italiano di non far nulla che dispiaccia a **Ras Mangascià** e di considerare i suoi come propri nemici.

Considerando poscia le conseguenze della politica che si segue ora in Africa, domanda se il trattato di Uccialli si voglia o no mantenere e nota la diminuita sicurezza della colonia, e le defezioni **continue** dei soldati pagati dall'Italia e che l'oratore crede favorite e sovvenzionate da altri.

Accenna ad una recente gita di Menelik verso il Tigrè, **e domanda** se e quali accordi siansi presi da noi coi capi tigrini.

Accenna anche ad un colloquio fra Menelik e i **capi tigrini, nel** quale, presente l'oratore, questi ultimi si ripromettevano, se **autorizzati** dal Negus, di riprendere tutto il territorio **occupato dagl'italiani**, poichè sapevano bene che le bande abissine non si sarebbero battute contro l'Etiopia.

Quali, sono stati dice, i compensi di questa nuova **politica? Da** parte di Mangascià, nulla abbiamo avuto, meno **che parole di** amicizia.

Domanda in proposito se sia vero che il presidente del **Consiglio** abbia dato istruzioni al nuovo Governatore di sollevare **i capi del** Tigrè contro Menelik. (Commenti prolungati).

Ricorda che il Governo aveva promesso di ottenere, verso **il confine** orientale, la delimitazione delle zone di influenza già **ottenute** agli altri confini, e chiede di sapere se e che cosa sia **stato fatto in** proposito.

Vero è che il Governo ha presentato un protocollo; ma dice che in esso è consacrato un grave errore, perchè **la navigazione** del Giuba è inutile all'Italia, senza lo sbocco che è **lasciato all'Inghilterra.**

Nega di aver mai consigliato di seguire quella che si **chiama la**

politica tigrina; e conchiude chiedendo che cosa voglia fare il Governo dinanzi ad una situazione così confusa verso lo Scioa, e verso il Tigrè. (Approvazioni).

MARTINI FERDINANDO (Segni di attenzione) svolge la seguente interpellanza: « intorno ai provvedimenti che i ministri della guerra e degli affari esteri si propongono di prendere per restituire o mantenere la pubblica sicurezza nella Colonia Eritrea »

Riconosce con l'onor. Antonelli che c'è contradizione nella politica del Governo; ma non quella contradizione che nasce dalla battaglia di pensieri, ma da un sentimento come di noia, da una titubanza strana e indeterminata; per modo che quando se ne parla, il Governo forse pensa: *transeat a me calix iste*.

DI RUDINI', presidente del Consiglio. Proprio così (Interruzioni a sinistra).

MARTINI FERDINANDO. Dinanzi a tale indifferenza del Governo, dice, nasce l'indifferenza del paese. Aprile, dolce dormire! Ma badate al risveglio! Che cosa volete fare dell'Africa? Quali sono le vostre idee? E prima di tutto avete qualche idea? (Si ride).

L'oratore esamina i fatti recenti avvenuti contro la pubblica sicurezza nella colonia, fatti che debbono considerarsi collegati fra loro, e secondo l'ambiente.

Fra le altre cose dichiara di trovare enorme che il generale Gandolfi sia partito senza aspettare il nuovo governatore.

E siccome, il generale Gandolfi non può avere agito di testa sua, attende che il ministro della guerra dica quali istruzioni gli abbia date in proposito.

Ricorda l'uccisione del capitano Bettini, e coglie l'occasione per mandare un mesto saluto alla sorella e alla fidanzata del valoroso ufficiale (Vivissime approvazioni).

Anzi in loro nome prega il presidente del Consiglio, ove il cadavere del Bettini si ritrovi, che sia riportato in Italia per aver sepoltura in patria. (Bene! Bravo!)

Secondo l'oratore, le cause delle attuali condizioni della colonia non debbono cercarsi nel fatto di aver mutato l'orientamento della nostra politica da scioana a tigrina, poichè dubita che si possa prestar fede molta a Menelik come a Mangascià.

Dice che fu imprudente e pericoloso avere offeso le credenze religiose degli abissini, permettendo che le missioni svedesi erigessero chiese protestanti perfino dinanzi a quelle copte dell'Asmara: nè sarebbe in errore soverchio chi dicesse che questa è una delle prime cause delle deplorate e numerose defezioni delle bande indigene.

Le condizioni della zona di Keren sono molto differenti di quelle dell'Asmara, in quest'ultima zona l'Abissino è rassegnato ma non sottomesso.

Si sono intanto da Asmara rimossi dei valenti ufficiali senza bene sostituirli. E' necessario che il comandante dell'Asmara conosca l'amarico altrimenti non avrà mai le confidenze degli Abissini.

Non crede poi che possa togliersi lo stato di guerra in un paese dove la guerra è abitudine, non sa come in novembre scorso siasi tolto lo stato di guerra quando, due mesi innanzi, eransi fucilati 18 ribelli a Zazega.

Non ha una sfiducia sistematica nei soldati indigeni, però deplora che siasi affidato ad indigeni il maneggio dei cannoni. (Bene!)

In Africa non si può sonnecchiare, quindi domanda al Governo quali provvedimenti esso intenda di prendere. (Approvazioni — Parecchi deputati vanno a stringere la mano all'oratore).

DAMIANI svolge la seguente interpellanza al presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri « sui suoi intendimenti rispetto al mantenimento dell'influenza e dei diritti acquisiti dall'Italia nell'Africa orientale ».

Rammenta come tanto l'onorevole Mancini che l'onorevole Robilant abbiano cercato di procurare uno sbocco all'Etiopia verso l'Oceano Indiano.

L'onorevole Crispi, arrivato al potere, utilizzò a questo scopo non solo l'opera dei nostri viaggiatori ma tutte le risorse della nostra politica estera, sicchè potè stabilire la nostra giurisdizione sulla terra dei Somali.

Crede che il Gabinetto attuale abbia voluto sconfessare questa politica, ma neppur per questa via ha avuto risultati concreti. Ora una politica tentennante e contradittoria è la più dannosa, che si possa tenere in Africa ed altrove.

L'oratore vorrebbe sapere gl'intendimenti del Governo, ed è spinto a ciò dai gravi fatti, che si preparano nell'Africa orientale.

Dove testè i soldati di Menelick scorrazzarono per tutto l'Hogadem e dall'Hogadem all'Oceano indiano è breve il passo.

Desidera sapere quali siano i risultati che si sono ottenuti dall'invio di un regio naviglio nell'Oceano indiano.

Viene poi a considerazioni di attualità. Il passato Ministero aveva esteso il protettorato dalla foce del Giuba fino al territorio dei Migertini.

Quivi quattro oasi incluse entro il territorio italiano erano prima sottoposte al sultano di Zanzibar e da questo cedute alla Società imperiale britannica. Il passato Ministero stava contrattando la cessione di questi quattro territorii e l'avea quasi ottenuta mediante la cessione di una parte del porto di Kismayu. Ora pare che la Compagnia imperiale britannica siasi disinteressata della questione ed abbia ceduto nuovamente quelle quattro stazioni al sultano di Zanzibar.

Quale sarà la condotta del Governo italiano davanti a questo stato di cose? Intende esso prender possesso di quelle quattro stazioni, che se l'Italia non si muove, saranno offerte al maggiore offerente?

Fa rilevare che in una di queste stazioni furono assassinati un ufficiale ed un marinaio della marina italiana e nessuna soddisfazione si è avuta dal Sultano di Zanzibar.

Adunque, termina domandando se il Governo occuperà quelle stazioni e se sarà chiesta soddisfazione al Sultano di Zanzibar del sangue italiano, che fu sparso. (Bene!)

DI RUDINI', presidente del Consiglio (Segni di attenzione), risponderà anzitutto all'onorevole Damiani, che ha sollevata in quest'Aula una quistione, che mai finora era stata trattata, tranne che per qualche lieve ed incidentale interrogazione.

Sta in fatti che il precedente Gabinetto ha esplicato la influenza italiana lungo la costa che corre dalla foce del Giuba al Capo Guardafui.

Sta infatti che esso aveva conchiuso una convenzione con una Società inglese per la quale certi porti, prima appartenenti al sultano di Zanzibar, erano stati ceduti al Governo italiano ed una località era stata in quei paraggi occupata dall'ingegnere Filonardi.

L'onorevole Damiani ha creduto di trovare contradittoria l'opera del presente Ministero; non se ne duole, ma l'oratore spera di dimostrare che la condotta del Governo è stata perfettamente logica.

È convinzione dell'oratore che il Governo italiano non debba acquistare in Africa nuovi possessi, e soprattutto è sua convinzione che non si possano assumere impegni finanziari senza averne prima l'autorizzazione del Parlamento.

Probabilmente alcune spese occorreranno, perchè la missione dell'ingegnere Filonardi non poteva essere gratuita e verrà il momento in cui bisognerà chiedere i fondi al Parlamento per pagarne le spese.

Molto più che queste spese furono anticipate non dal Governo, ma da un privato.

Ad ogni modo la Convenzione con la Compagnia inglese fu accolta, non può dire ancora se si occuperanno i posti e le stazioni a cui ha accennato l'onorevole Damiani, ciò dipenderà dalla convenienza che il Governo vi vedrà e sopratutto dall'autorizzazione, che ne darà il Parlamento.

Si dice che si è ceduto Kismayu; a dir vero, l'Italia non è mai stata veramente padrona di questo sito; dubita poi che il sultano di Zanzibar possa cedere al primo offerente i posti a cui ha alluso l'onorevole Damiani; quel sultano è sotto la protezione dell'Inghilterra, ed abbiamo con l'Inghilterra un protocollo che ci assicura il possedimento di quella costa fino al Capo Guardafui.

Si è poi inviata una nave da guerra a Zanzibar e sulle coste dei Somali, non già in omaggio a quella politica incerta a cui ha alluso l'onorevole Damiani, ma perchè se è intendimento del Governo di non fare nuovi acquisti è sua fermissima volontà di mantenere tutto quello che si è acquistato.

Ed al mantenimento della nostra **legittima** influenza nell'Oceano-**Indiano giovano** l'invio di quella nave.

L'onorevole Damiani parlò dei dolorosi fatti di Vesciaik, e gli chiese se intenda vendicare il sangue sparso. L'onorevole Damiani **gli permetterà** di usare lo stesso riserbo, che egli stesso usò in analoghe circostanze.

Venendo alle condizioni dell'Eritrea, comincierà con rispondere all'onorevole Martini, che domandò al Governo che cosa intenda fare, osservando che pare quasi che il Ministero sia preso da un sentimento di noia, quando si tratta delle cose africane.

Non è noia, ma amarezza. Poichè se si è convinto che si farebbe male ad indietreggiare, non è ancora convinto che si fece bene ad avanzare. (Commenti).

Non ci sorridono prospettive commerciali, non prospettive d'impero.

Staremo al nostro posto; ma per parte mia (aggiunge l'oratore) non ci sto con letizia. (Commenti prolungati in vario senso).

L'onorevole Martini deplorò a ragione la partenza precitata del generale Gandolfi, partenza che l'oratore deplora tanto più in quanto aveva l'ordine di attendere il successore. (Commenti prolungati).

Pel rimanente accetta la responsabilità degli atti del generale Gandolfi.

Tuttavia non mancherà di tener conto delle osservazioni dell'onorevole Martini. (Commenti).

Risponde ora alle osservazioni dell'onorevole Antonelli; e implicitamente avrà risposto all'onorevole Lucifero, frattanto assicura che non è certo mutata in peggio la nostra posizione in Etiopia, dal giorno in cui l'oratore assunse il Governo, e che la condotta del Governo stesso sarà sempre degna del nostro paese.

L'onorevole Antonelli si è doluto che non siano stati pubblicati i documenti, che provavano che i nostri buoni rapporti coi capi del Tigrè si erano stabiliti fin dal precedente Ministero.

L'onorevole Antonelli ha pure riconosciuto che la rottura con Menelick data dalla sua ultima partenza dallo Scioa. Infatti può darsi che la rottura con Menelick sia stata una sfortuna, ma questa sfortuna è disgraziatamente toccata all'onorevole Antonelli.

È vero che Menelik mandò poi in Italia il documento sul quale era nata la disputa per il trattato di Ucciali, ma non disse che tutto era finito. A dir vero tutto non è finito perchè questo trattato specialmente nell'articolo 17 è sempre oscuro. Si è cercato di diradare questa oscurità, si è scritto a Menelik, questi ha risposto, ma diffidando sempre, ed è notevole che diffida più dell'onorevole Antonelli che del Governo italiano, e forse si fiderà interamente nel Governo italiano quando saprà che esso è combattuto dall'onorevole Antonelli. (Vivissima ilarità).

L'onorevole Antonelli ha fatto sette gravi appunti al Governo attuale. Ha cominciato con fare una colpa al Governo dell'essere stato allontanato dal Tigrè Mesciascià Workiè, a dir vero se vi fu peccato esso ha dovuto esser leggiero, altrimenti non se ne sarebbe fatto complice l'on. Antonelli, per cui mezzo il Mesciascià Workiè fu allontanato dal Tigrè.

A dir vero il sullodato Mesciascià era cagione di turbamenti fra i capi del Tigrè; ed il Governo dopo il trattamento, che Menelik avea inflitto all'onorevole Antonelli non volle turbare la pace dell'altipiano per riguardo di Mesciascià rappresentante di Menelick. (Bene!)

Altra imputazione, che l'onorevole Antonelli fa al Governo è quella di avere trattenuto ad Aden 2 milioni di cartuccie destinate a Menelik:

Certo che l'ha trattenute e le tratterrà fino a quando non sarà sicuro delle intenzioni di Menelik e che quelle cartuccie non saranno adoperate contro di noi. (Benissimo!)

Il terzo appunto è relativo al colloquio che la Commissione d'inchiesta dovea avere con ras Mangascià e ras Alula.

Fa la storia di questo colloquio e dimostra come non si poteva permettere un abboccamento d'indole politica, perchè le trattative politiche sono di esclusiva competenza del Governo del Re. (Bene!)

Quanto alla lettera diretta dal Re a ras Mangascià, dimostra come ai Ras di sangue reale si è sempre scritto direttamente dal Capo dello Stato.

Respinge l'accusa che il Governo abbia voluto fare insorgere i ras del Tigrè contro Menelik.

Il Governo mantiene lealmente i suoi impegni e crede che la migliore politica in Abissinia sia quella di mantenervi la pace interna.

Quanto alle cartuccie promesse ai Ras del Tigrè esse sono state promesse nel caso che fosse minacciata l'unità dell'Impero etiopico.

Dell'urgenza e della verità del caso sarà giudice il Governo italiano, e del resto con questa promessa si è avuto il corrispettivo di aprire le relazioni commerciali con l'altra riva del Mareb e di calmare le diffidenze dei capi abissini.

Il sesto peccato censiste nell'aver violato con questi accordi il trattato di Ucciali. Anche il re Menelick l'ha violato rifiutando l'articolo 17 e scrivendo direttamente ai vari governi.

Settimo peccato: il giuramento fra i ras e il generale Gandolfi. Non è il caso di sofisticare sulla formola, il giuramento ha solamente il significato di una stretta di mano fra buoni vicini.

Viene agli ultimi dolorosi fatti (Segni di attenzione) pei quali certamente non influì la politica dell'attuale Governo, che non fece se non continuare l'opera dei suoi predecessori.

Nota di passaggio che ritenne opportuno mantenere il nostro residente presso Menelick, e di mandarvi anche il Salimbeni.

Venendo dunque agli ultimi fatti, non possiamo dimenticare che siamo stranieri, diversi di razza e di religione e che quindi taluni attriti sono inevitabili.

Si tratta dell'uccisione di un nostro valoroso ufficiale, preceduta dalla diserzione di Abarrà, e dal licenziamento di alcune bande.

Senza esagerare nè in bene, nè in male, le cose certamente richiedono molta vigilanza.

Quali i provvedimenti? Anzitutto la repressione a forma delle disposizioni vigenti nell'Eritrea, con dichiarazione dello stato di guerra, che fu un errore aver tolto nell'altipiano.

Quanto alla scelta degli uomini, ritiene di aver opportunamente nominato governatore l'onorevole Baratieri.

Quanto al Comando generale di Asmara, il colonnello Piano, benchè facesse bene, fu rimosso per ragioni di disciplina. (Commenti).

Dalle relazioni del governatore vedrà se occorrano altri provvedimenti.

Prima di finire, si unisce al pensiero pietoso espresso dall'onorevole Martini, parlando del compianto Bettini.

Assicura l'onorevole Martini che il suo cordoglio è diviso dal Governo e dal Paese. (Approvazioni).

PELLOUX, ministro della guerra, si unisce all'onorevole presidente del Consiglio esprimendo il suo rimpianto per la fine del valoroso capitano Bettini.

Per quanto concerne il generale Gandolfi e il colonnello Piano, si riferisce alle dichiarazioni del presidente del Consiglio.

Si sta istituendo nella colonia una scuola di arabo e amarico per gli ufficiali.

Quanto alla condizione delle nostre truppe indigene, osserva che esse sono prevalentemente musulmane, mentre le bande sono abissine.

Finora non avvennero inconvenienti.

La banda di Abarrà era di 40 individui e 38 fucili furono ricuperati.

Le batterie indigene sono servite da musulmani, e gli ufficiali ne sono molto sodisfatti.

In ogni modo il colonnello Baratieri ha incarico di studiare attentamente ancha questa questione.

DAMIANI non ha mai spinto il ministro a fare nuovi acquisti, solo ha domandato che gli acquisti fatti non vadano perduti.

Le quattro stazioni, cui ha accennato, potevano essere occupate molto facilmente e senza spesa: ora la situazione è mutata; senza diffidare dell'Inghilterra, non bisogna poi far conto esclusivamente su quella nazione, perchè il Sultano non tenti nulla a danno nostro.

Deplora che un nostro comandante abbia complimentato il sultano di Zanzibar.

MARTINI F. (Segni d'attenzione). Anzitutto deve dichiarare che la

Commissione d'inchiesta non persuase mai di trattare questioni, che esorbitassero dalle sue competenze.

Non può del resto lagnarsi delle risposte del Governo; poichè fu promesso che sarebbe tenuto conto delle sue raccomandazioni. Attende la prova dei fatti.

Anche l'oratore non desiderò che si andasse, e sconsiglia di ritirarsi.

Ma posto che ci siamo, il peggio è di restarci senza fermi propositi e senza fiducia nell'avvenire. (Approvazioni a sinistra).

LUCIFERO. L'onorevole presidente del Consiglio non ha dissipato il dubbio che le potenze europee non diano peso sufficiente al trattato di Uccia'li da noi notificato. Perciò non può dichiararsi sodisfatto.

DI RUDINI', presidente del Consiglio. La condotta dei diversi Governi fu sempre identica.

Alcuni furono più espansivi, altri, ed è facile comprender quali, lo furono meno.

L'articolo 17 deve aver pieno vigore finchè non venga modificato. Tuttavia l'oratore ritiene che dovrà essere modificato.

LUCIFERO prende atto delle parole del presidente del Consiglio, e si dichiara soddisfatto.

ANTONELLI è lieto che il presidente del Consiglio abbia dichiarato che tutte le ire dell'imperatore Menelick siano rivolte verso di lui, l'onorevole Antonelli. È questo un fausto risultato de' suoi viaggi di fronte ad una questione, che poteva farsi nazionale.

Chiarisce taluni dei concetti svolti nel suo discorso.

Egli non ha fatto mai una politica sua; ma, come inviato del Governo italiano, non fece che eseguire gli ordini del ministro degli esteri.

Aggiunge diversi particolari relativi alle trattative con Ras Mesciascià, e giustifica la sua condotta in quella occasione.

Vorrebbe, ma non può dichiararsi sodisfatto della risposta del presidente del Consiglio.

La sua politica da un anno a questa parte non ha prodotto verun risultato.

Il Governo non ha dichiarato chiaramente quali provvedimenti intenda prendere per gli ultimi fatti.

Non ha neppure risposto sulla questione che riguarda la convenienza di estendere la sfera della nostra influenza.

Propone la seguente mozione:

« La Camera invita il Governo a seguire in Africa una politica ben determinata in modo da evitare future complicazioni africane ».

DI RUDINI', presidente del Consiglio, prega l'onorevole Antonelli di riservarsi a ripresentare la sua mozione durante la discussione del bilancio degli esteri.

ANTONELLI, ripetendo le sue raccomandazioni, ritira la mozione.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultamento della votazione sui seguenti disegni di legge:

Convenzione internazionale per il trasporto delle merci in strada ferrata.

Presenti e votanti 237
Maggioranza 119
Voti favorevoli . . . 181
Voti contrari 80

(La Camera approva).

Disposizioni per la leva sui nati nel 1872.

Presenti e votanti. 237
Maggioranza 119
Voti favorevoli . . . 157
Voti contrari 80

(La Camera approva).

Interpellanze e interrogazioni.

PRESIDENTE comunica le seguenti domande d'interpellanza:

« I sottoscritti interpellano il ministro dei lavori pubblici sui criterii secondo i quali furono dati i sussidii e le gratificazioni ai maestri elementari della provincia di Cagliari.

« Cocco-Ortu, Solinas-Apostoli ».

« Il sottoscritto chiede interpellare gli onorevoli ministri dell'interno, del tesoro e di agricoltura e commercio sui ritardi nell'assegnazione e ripartizione dei prestiti ai danneggiati dalle piene dell'autunno 1889.

« Mel. »

Comunica inoltre le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto muove interrogazione al ministro dell'interno circa le bische esistenti nella città di Roma, e perchè applichi la legge contro i colpevoli.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul modo con cui vennero applicati i pacchi ferroviari.

« Delvecchio. »

Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Deliberazioni sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE, propone che domattina la Camera tenga seduta per discutere la relazione sulle petizioni, e che domani nel pomeriggio la Camera continui nella discussione delle modificazioni alla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

(Queste proposte sono approvate).

TORRIGIANI domanda che domani in principio della tornata pomeridiana sia discusso il disegno di legge sui telefoni, emendato dal Senato.

(Rimane così stabilito).

CHIARADIA domanda che domattina in principio di seduta sia discusso un disegno di legge per autorizzare diversi comuni ad eccedere la sovrimposta.

(Così è stabilito).

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, accetta al suo turno l'interpellanza dell'onorevole Barzilai a lui diretta.

COLOMBO, ministro delle finanze, accetta al suo turno l'interpellanza degli onorevoli Tiepolo, Minelli e altri a lui diretta.

La seduta termina alle 6,50.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 31. — Secondo l'*Echo de Paris*, l'anarchico Ravachol si confessò autore dell'esplosione avvenuta nella casa del Boulevard Saint-Germain; ma persiste a negare di aver partecipato all'esplosione della casa di via Clichy.

Il *XIXme Siècle* dice che un vicino di Ravachol, a Saint-Mandé, lo vide partire per Parigi alle 6 del mattino con una valigia, il giorno in cui avvenne l'esplosione nella casa di via Clichy.

Si assicura che una grande quantità di dinamite, chiamata *matazielle*, venne trovata nella Senna ad Asnières-sur-Seine e presso il ponte di Javel.

LONDRA, 31. — Il *Daily Chronicle* ha da Calcutta: « La città di Mandalay è stata per tre quarti distrutta da un incendio.

« Si hanno a deplorare numerose vittime ».

RIO-JANEIRO, 31 — Il Governo consegnò tutte le truppe di Rio e di Pernambuco.

La polizia esercita un'attiva sorveglianza. L'opinione pubblica è commossa pel timore di una nuova rivoluzione.

GENOVA, 31 — Al Municipio, sotto la presidenza del sindaco, si è costituito il Comitato ordinatore del Congresso internazionale di botanica.

Ne fanno parte il Prefetto, il Sindaco, il rettore dell'Ateneo, il senatore Doria, presidente della Società Geografica, il marchese Cambiaso, presidente del Comizio agrario di Genova, Arcangeli, presidente della Società di botanica italiana, Issel, presidente della Società ligure di scienze naturali, i direttori del Museo zoologico e dell'Orto botanico, i professori Picone e Dufour ed il comm. Hamburg.

Il Comitato approvò il regolamento e il programma del Congresso.

Il Congresso si terrà in Genova dal 4 all'11 settembre.

Il comm. Hamburg fu vivamente felicitato e ringraziato dal sindaco e da tutti gl'intervenuti pel generosissimo dono fatto all'Università di Genova dotandola di uno splendido Istituto botanico che s'inaugurerà in occasione del Congresso.

MASSAUA, 1. — È partito il piroscafo *Enna*. Con esso rimpatriano il tenente colonnello Nava, i capitani Vallo e Tosi, i tenenti Sarri, Varras e Vasilico, l'avvocato Randazzo e 27 uomini di truppa.

Vanno in licenza i tenenti Cini e Demarco.

TORINO, 1. — Una grossa valanga di neve è caduta iersera presso Exilles.

È interrotta la ferrovia del Moncenisio.

Si spera di poterne riprendere l'esercizio a mezzogiorno.

PIETROBURGO, 1. — Il Governo presentò al Consiglio di Stato una nuova legge contro coloro che tradiscono i segreti di Stato.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 1 aprile 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 { 1.a grida	1 genn 92	—	—		—	92,40 92,37 1/2		— —
RENDITA 5 0[0 { 2.a grida		—	—	92,15	92 15			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 { 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 { 2.a grida	»	—	—		— —			57 50 1
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			99 50 2
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			92 — 3
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			90 — 4
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			102 15
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			420 —5
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			410 —6
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			450 —7
» » » Banca Nazionale 4 0[0.	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1[2 0[0.	»	500	500		— —			483 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	621		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			480 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1305 —
» » Romana	»	1000	1000		— —	1005		— —
» » Generale	1 luglio 91	500	425		— —	314 315		— —
» » »	»	500	450		— —			— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			35 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			500 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			400 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 genn. 92	500	400		— —			375 —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	779 780		— —
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1063 —
» » Italiana per condotte d'acqua.	1 » 90	500	500		— —	232 31 1/2 30 31		— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	172		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 luglio 90	250	250		— —			80 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione.	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus.	»	125	125		— —	117		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			305 —
» » Metallurgica Italiana.	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma.	1 dicem 91	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità.	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	163 62 61 1[2 61 60 1[2		— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89.	1 genn. 92	500	500		— —			294 —
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » » 4 0[0.	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna.	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro).	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

31 marzo 1892.

Consolidato 5 0[0 . . . . . . L. 92 047
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 89 877
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 58 200
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 56 896

B. TANLONGO, Presidente

Ex £. 1,30 — Id. £. 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 2,17 — Id. £. 10 — Id. £. 10 — Id. £. 10,78.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	103 90
	Parigi	Cheques	— —	— —	104 70
3	Londra	90 giorni	— —	— —	26 —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi }
Prezzi di compensazione } 28 Aprile
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: PIERO COSTA.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1892.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	92 —
» 3 0[0	58 25
Obbl. Beni Eccles.	94 —
Prest. Rotschild 5 0[0.	102 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —
Az. Fer Meridionali.	618 —
» » Mediterranee	485 —
» » » certif.	475 —
» Banca Nazionale.	1310 —
» » Romana	1010 —
» » Gen. vers. 425)	320 —
» » » » 450)	319 50
Az. Banco di Roma.	290 —
» Banca Tiberina.	35 —
» » Ind. e Com.	550 —
» » » Certif.	455 —
» Soc. Cred. Mobil	370 —
» » » Merid.	45 —
» » Gas stampigl.	785 —
» » Acqua Marcia st.	1090 —
» » Condot. d'ac.	233 —
» » Gen Illumin.	235 —
» » Tramway Om.	118 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	80 —
» » Immobiliare.	175 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	305 —
» » Metallurgica Italiana.	220 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	60 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	150 —
» » Fondiar. incendi	85 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	410 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.